Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 120 del 9 maggio 1974

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 9 maggio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. **1092.**

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. **1092.**

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della suddetta legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — GAVA — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 9. — CARUSO

TESTO UNICO DELLE NORME SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

PARTE PRIMA

Diritto al trattamento di quiescenza

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(*Soggetti del diritto*)

I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, secondo le norme del presente testo unico.

Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali e i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.

Art. 2.

(*Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici*)

Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta:

a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi speciali; per essi continuano ad applicarsi le norme dei relativi ordinamenti, fatta eccezione per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il quale si applicano le disposizioni contenute nella terza e nella quarta parte del presente testo unico;

b) al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica; detti dipendenti sono iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

c) ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi delle norme anteriori all'entrata in vigore del presente testo unico, abbiano optato per l'iscrizione alla suddetta assicurazione generale.

Nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici di casse o fondi speciali rinviano alle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, si intendono applicabili le disposizioni del presente testo unico.

Art. 3.

(*Ritenute sugli assegni di attività*)

Lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni pensionabili spettanti ai dipendenti statali in attività di servizio sono assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le norme concernenti il trattamento economico di attività.

In ogni caso la misura percentuale della ritenuta sugli assegni pensionabili è pari a quella prevista per lo stipendio, paga o retribuzione relativi.

Art. 4.

(*Cessazione dal servizio per limiti di età*)

Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età; gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, se uomini, e del sessantesimo anno di età, se donne.

I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di età.

Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie e quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal servizio nonchè le norme che prevedono il trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei limiti fissi di età.

La cessazione dal servizio del personale militare per il raggiungimento di limiti di età nonché tutte le altre cause di cessazione dal servizio dei dipendenti statali, sia civili che militari, restano regolate dalle norme concernenti lo stato giuridico.

Art. 5.

(*Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto*)

Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto disposto per il trattamento di riversibilità dagli articoli 81, comma settimo, e 86, comma secondo.

Art. 6.

(*Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi*)

Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato.

La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza.

Sono salvi i casi in cui è consentito il cumulo di impieghi, ai sensi delle norme in materia.

Art. 7.

(*Membri del Governo e parlamentari*)

L'assunzione di responsabilità di Governo da parte di dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici non comporta modifiche del trattamento di quiescenza spettante nella qualifica di appartenenza.

Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici inerenti alla funzione parlamentare.

TITOLO II
SERVIZI COMPUTABILI

Capo I
SERVIZI DEI DIPENDENTI STATALI

Art. 8.

(*Computo*)

Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo.

Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto. Per il personale militare il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dal servizio stesso.

Non si tiene conto del tempo trascorso:

a) dal personale civile, eccettuati gli operai, in aspettativa per motivi di famiglia nonchè dai militari in aspettativa per motivi privati ovvero in licenza senza assegni concessa a domanda ovvero in qualità di richiamati senza assegni;

b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o in posizione corrispondente che comporti la privazione dello stipendio o della paga;

c) durante la detenzione per condanna penale.

E' computato in ragione della metà il tempo trascorso dal militare durante la sospensione dall'impiego o dal servizio, fermo il disposto di cui alla lettera *c*) del comma precedente.

Art. 9.

(*Cessazione dal servizio seguita da riammissione*)

Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego civile o militare o del rapporto di lavoro per condanna penale o per motivi disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con diritto agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione di detto rapporto a quella di riammissione in servizio.

Capo II
SERVIZI COMPUTABILI A DOMANDA

Art. 10.

(*Disposizioni comuni*)

A favore dei dipendenti statali per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato è ammesso il computo dei servizi e dei periodi, anteriori alla nomina, indicati dagli articoli seguenti del presente capo.

Il diritto al computo di detti servizi e periodi può essere esercitato in tutto o in parte.

Art. 11.

(*Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi*)

Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie del personale di cui all'art. 2, lettere *b*) e *c*), ed ogni altro servizio comunque reso allo Stato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od integrativi di essa, salvo quanto disposto dall'art. 41.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato i contributi riscossi, compresi quelli a carico

dell'interessato, relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente.

I servizi di cui al primo comma, prestati in qualità di incaricato o supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o artistica, sono computabili per il periodo retribuito.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche nei casi in cui i servizi siano stati resi allo Stato con iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza; questi ultimi verseranno allo Stato i relativi contributi.

Art. 12.

(*Servizi resi ad enti diversi*)

I servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, sono computati a domanda dell'interessato.

L'amministrazione, l'ente o l'istituto presso il quale il dipendente ha prestato servizio o è stato iscritto ai fini di quiescenza corrisponderà allo Stato l'importo dei contributi versati, compresi quelli a carico dell'interessato, in relazione al periodo ammesso al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i servizi ricongiungibili con quelli statali secondo le norme contenute nel successivo titolo VII.

Art. 13.

(*Periodi di studi superiori e di esercizio professionale*)

Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio.

Il riscatto può essere esercitato per i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione.

Se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come condizione necessaria, un determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, è ammesso anche il riscatto totale o parziale di detto periodo nonchè dei periodi di pratica necessari per il conseguimento della abilitazione professionale, verso corresponsione di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio.

Il riscatto dei periodi di cui ai commi precedenti, nei limiti quantitativi indicati nei commi stessi, è consentito anche a chi sia acceduto alla magistratura ordinaria con la qualifica di consigliere di cassazione o alle magistrature amministrative con qualifica equiparata o superiore a quella anzidetta nonchè ai funzionari della carriera direttiva nominati fra estranei all'amministrazione con qualifica pari o superiore a quella di dirigente generale e ai professori universitari.

Art. 14.

(*Servizi ammessi a riscatto*)

Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualità di:

a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dello art. 38, n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636;

b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;

c) assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore;

d) incaricato tecnico di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 22 luglio 1960, n. 765, anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;

e) amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma dell'art. 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e amanuense ipotecario;

f) dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all'estero;

g) docente presso università estere, prima della nomina a professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore, purchè ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 della legge 18 marzo 1958, n. 311;

h) lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica, purchè ricorrano le condizioni previste dall'articolo unico della legge 12 febbraio 1957, n. 45.

Per il riscatto dei servizi indicati nel comma precedente il dipendente statale è tenuto al pagamento di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione

spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato, salvo quanto disposto nei successivi commi quarto e quinto.

Se la domanda di riscatto è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio o dell'ultima paga o retribuzione.

Per il personale indicato nelle lettere *c*), *d*) ed *e*), il contributo di riscatto è pari al 3 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'interessato all'atto della sua assunzione quale dipendente con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato.

Qualora il servizio di cui alla lettera *f*) sia stato prestato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, si applica l'art. 11.

Art. 15.
(*Servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento*)

I servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo, sono computati a domanda.

Si applicano, rispettivamente, l'art. 11 oppure l'art. 14, secondo che detti servizi siano stati prestati con o senza iscrizione ad assicurazione obbligatoria.

Restano ferme, se più favorevoli, le particolari norme di computabilità contenute nelle singole leggi di inquadramento.

Art. 16.
(*Personale postelegrafonico*)

Sono computati a domanda i servizi resi dál personale contemplato dall'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1296, nonchè quelli prestati dal personale indicato dall'art. 86 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Sono, inoltre, computati a domanda i servizi prestati presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal personale che, comunque assunto, abbia prestato servizio in qualità di operaio giornaliero, con qualsiasi mansione; si applicano le disposizioni di cui al succitato art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Art. 17.
(*Corsi di istruzione per i servizi telefonici*)

I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o meccanici, trascorsi prima della nomina in ruolo presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono computati a domanda, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente capo, in favore degli allievi ammessi ai corsi stessi anteriormente al 26 marzo 1958.

Sono ugualmente computati a domanda i periodi di frequenza dei corsi di istruzione e di perfezionamento per allievi telefonisti o per allievi meccanici, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, trascorsi anteriormente alla nomina in ruolo presso la suddetta Azienda di Stato.

Capo III
AUMENTI NEL COMPUTO DEI SERVIZI

Art. 18.
(*Campagne di guerra*)

Il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce.

Art. 19.
(*Servizio di navigazione e servizio su costa*)

Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra.

E' pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonchè dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli ufficiali della Marina militare imbarcati come medici di bordo o come commissari per l'emigrazione su navi mercantili che trasportano emigranti e al personale civile, compreso quello operaio, dell'amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.

Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine è aumentato di due quinti.

Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio reso a bordo di navi militari e quello reso sulla costa in tempo di guerra è aumentato della metà.

Art. 20.
(*Servizio di volo*)

Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennità mensili, è aumentato di un terzo.

Art. 21.
(*Servizio di confine*)

Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza è computato con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.

Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.

Art. 22.

(Servizio prestato nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena)

Il servizio del personale militare addetto ai reparti di correzione o agli stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di un quinto.

Art. 23.

(Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate)

Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro, è aumentato rispettivamente della metà e di tre quarti. A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonchè il tempo trascorso in congedo.

Art. 24.

(Servizi scolastici)

Sono aumentati della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo i servizi prestati:

a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero;

b) ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 465, dagli insegnanti di ruolo ordinario della scuola primaria presso scuole funzionanti in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e dipendenti da tali paesi o da organismi internazionali;

c) dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non amministrata dall'Italia.

Se i servizi indicati nel comma precedente sono stati resi in periodi diversi, per il computo si osserva lo art. 21, comma secondo.

Sono aumentati di un terzo i servizi prestati:

a) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1932-1933, nelle scuole, anche non classificate, site nelle località delle provincie di Trento e di Bolzano indicate nell'allegato *A* al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127;

b) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, nelle scuole di quinta categoria e rurali dipendenti dai provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia ovvero site nei comuni di Tarvisio e Malborghetto;

c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle lettere *a*) e *b*).

La disposizione del comma precedente si applica anche per gli insegnanti elementari che, **a partire dallo** anno scolastico **1940-1941**, **prestarono servizio in scuole** di quinta categoria e rurali già dipendenti dai provveditorati agli studi di Pola e di Fiume nonchè per il personale direttivo o ispettivo, titolare di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole suddette.

Art. 25.

(Servizio degli operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici)

Il servizio prestato dagli operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto.

Ai fini dell'aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi di interruzione del servizio.

I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.

Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 1100.

Art. 26.

(Servizi prestati in colonia e in territorio somalo)

Il servizio prestato nelle cessate colonie italiane è aumentato della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.

Nelle stesse misure è aumentato il servizio prestato **in Somalia durante l'amministrazione fiduciaria italiana o in attuazione dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo.**

Per l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in questo articolo, il servizio prestato in Libia, quello prestato nelle altre colonie italiane e quello di cui al secondo comma si computano separatamente; si applica, per il computo di ciascuno di detti servizi, il secondo comma dell'art. 21.

Art. 27.

(Servizio prestato in zona di armistizio)

Il servizio prestato in zona di armistizio dopo la guerra 1914-18 o in altre zone indicate dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1925, è aumentato della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo; si osserva, per il computo, il secondo comma dell'art. 21.

Capo IV

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 28.

(Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali)

Per gli effetti del presente testo unico il periodo trascorso con assunzione di responsabilità di Governo è equiparato al servizio reso nelle carriere direttive degli impiegati civili dello Stato.

Ai fini del trattamento di quiescenza, ai membri del Governo si applicano le disposizioni concernenti il personale dirigente dello Stato.

E' equiparato al servizio militare quello prestato:

a) dai partigiani combattenti della guerra di liberazione nazionale;

b) dal personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato;

c) dal personale militarizzato di diritto ai sensi delle relative disposizioni;

d) dal personale militare e dalle infermiere volontarie della Croce rossa italiana nonchè dal personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, in tempo di guerra al seguito delle Forze armate o in qualità di trattenuto per esigenze di carattere eccezionale.

E' inoltre equiparato al servizio prestato in qualità di dipendente statale quello reso alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste.

Art. 29.

(*Servizi scolastici*)

Il servizio di insegnamento prestato in qualità di incaricato o supplente annuale, in virtù di nomina conferita dal provveditore agli studi di Bolzano ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, è riconosciuto per intero come servizio di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza.

Per gli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso della abilitazione specifica, abbiano prestato, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, servizi presso i licei classici statali come incaricati di tale insegnamento, è computabile tutto il servizio prestato sino all'assunzione in ruolo.

Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle scuole dipendenti dallo Stato, iscritti al soppresso Monte pensioni anteriormente al 1° ottobre 1942 e assoggettati a ritenuta in conto entrate del tesoro dal 1° ottobre 1948, hanno diritto al computo della totalità dei servizi prestati nelle scuole elementari.

Salvo quanto disposto nel comma precedente, il servizio prestato fino al 30 settembre 1948 dagli insegnanti elementari, con iscrizione al soppresso Monte pensioni, si computa, ai fini del trattamento di quiescenza del dipendente statale, secondo le norme della legge 6 febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni.

Nei confronti degli insegnanti delle scuole indicate nel titolo IV della legge 6 febbraio 1941, n. 176, il computo del servizio prestato anteriormente all'iscrizione al Monte pensioni si effettua secondo le norme contenute nel titolo suddetto.

Nei confronti del personale che abbia prestato servizio in qualità di insegnante presso asili costituiti in ente morale, senza iscrizione al soppresso Monte pensioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

Art. 30.

(*Servizio ferroviario*)

Nel caso in cui il dipendente statale, con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, abbia precedentemente prestato servizio in qualità di agente di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, detto servizio si computa secondo le norme relative al trattamento di quiescenza del personale ferroviario.

L'onere del trattamento liquidato è a totale carico dello Stato.

Art. 31.

(*Navigazione mercantile*)

Per coloro che hanno prestato servizio militare nella Marina è computabile, in ragione della metà della sua durata, il precedente servizio di navigazione su navi nazionali della marina mercantile.

Art. 32.

(*Studi superiori richiesti agli ufficiali*)

Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.

Si computano altresì gli anni corrispondenti al corso di studi universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 33.

(*Servizio prestato dai legionari fiumani*)

Il servizio prestato nella milizia legionaria fiumana dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio 1921 si computa come servizio reso allo Stato.

Art. 34.

(*Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici*)

Per i dipendenti cessati dal servizio per motivi politici o razziali e successivamente riassunti, il periodo intercorso dalla cessazione alla riassunzione è computabile ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, in relazione al regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9; per i dipendenti non di ruolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, e nell'art. 73 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il servizio prestato nei ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo è computabile a norma dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079.

E' computabile ai sensi della legge 12 febbraio 1957, n. 46, il servizio prestato dagli insegnanti elementari e medi, di lingua tedesca, il cui rapporto d'impiego era stato interrotto nel periodo dal 1922 al 1930 in relazione alla situazione politica del tempo oppure nel 1940 in seguito agli accordi italo-germanici sulle opzioni.

Restano ferme le disposizioni relative alla valutazione dei servizi prestati da profughi e rimpatriati,

contenute nell'art. 6 del decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Art. 35.

(*Ex combattenti partecipanti a esami riservati e vincitori di concorsi annullati*)

In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo mediante concorsi riservati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141, e che erano in possesso dei requisiti prescritti dallo art. 1 del predetto decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari, è computabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il tempo intercorso fra la data di decorrenza della loro nomina in ruolo e quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari.

Per gli stessi fini di cui sopra, è retrodatata al 26 luglio 1943 la decorrenza della nomina in ruolo degli impiegati civili in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, avvenuta dopo la predetta data con graduatorie di merito formate in sostituzione di quelle già approvate alla data del 26 luglio 1943 e successivamente annullate per l'eliminazione delle preferenze e del relativo punteggio attribuito ad alcuni candidati per meriti fascisti o demografici.

Art. 36.

(*Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi*)

Gli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali e degli enti pubblici soppressi con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che siano stati assunti in servizio presso le amministrazioni dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, possono riscattare il periodo di effettivo servizio prestato presso gli enti di provenienza.

Per gli insegnanti di educazione fisica provenienti dai soppressi enti ai quali erano stati demandati i servizi scolastici per l'insegnamento di detta disciplina, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, nella legge 24 luglio 1954, n. 601, e nella legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Per i dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana che abbiano optato per la conservazione del rapporto d'impiego a contratto tipo ai sensi dell'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, e nella legge 18 marzo 1968, n. 350.

Per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 1951, n. 64.

Per il personale della soppressa Opera nazionale per i ciechi civili si applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

Resta salva ogni altra disposizione sulla computabilità, anche ai fini del trattamento di quiescenza, di servizi resi presso amministrazioni o enti pubblici soppressi nonchè di particolari periodi connessi alla prestazione di tali servizi.

I servizi non indicati nel presente testo unico, che, ai sensi di disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico stesso, fossero valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, sono ammessi al computo in base a dette disposizioni; per l'esercizio del diritto da parte degli interessati si osservano i termini stabiliti dall'art. 147.

Art. 37.

(*Servizio reso nella m.v.s.n.*)

Il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente resi nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità sono valutabili ai sensi dell'art. 4, lettera *a*), della legge 20 marzo 1954, n. 72.

Sono valutabili, altresì, i periodi successivi allo scioglimento della milizia trascorsi in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermità riconosciute contratte in guerra o per causa di guerra.

I servizi prestati nelle legioni libiche permanenti della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, eccedente il periodo corrispondente a quello di leva, nonchè quelli prestati da militari delle Forze armate dello Stato in qualità di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa della milizia stessa sono valutabili se resi presso reparti mobilitati in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, o in operazioni di grande polizia coloniale.

I servizi prestati nella milizia forestale, nella milizia portuale e nella milizia stradale si computano rispettivamente, ai sensi del regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465, della legge 25 maggio 1939, n. 890, e del regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1554; sono altresì valutabili i servizi resi nella milizia confinaria.

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 si applica anche per gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sue specialità e milizie speciali.

Art. 38.

(*Servizio prestato dal personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440*)

Nei confronti del personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, il servizio prestato anteriormente al passaggio nell'amministrazione italiana è computato secondo le norme degli ordinamenti di provenienza.

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 39.

(*Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo unico*)

Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole.

Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 40.
(Servizio effettivo e servizio utile)

Per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti di cui al precedente capo III, costituisce il servizio effettivo; con l'aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile.

Se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione d'anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.

Qualora, in aggiunta al servizio effettivo, siano da computare aumenti previsti dal capo III del presente titolo, il servizio utile è arrotondato secondo il disposto del comma precedente, ma in tal caso la parte costituita dal servizio effettivo non si arrotonda.

Art. 41.
(Servizi non computabili)

I periodi di servizio reso allo Stato, che abbiano determinato o concorso a determinare il trattamento pensionistico derivante da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o a fondi sostitutivi o integrativi di essa oppure derivante da iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza, non sono computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale, neppure mediante riscatto.

Non sono riscattabili nè altrimenti computabili, ai fini del trattamento di quiescenza, i servizi relativi a incarichi conferiti ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ovvero ai sensi di analoghe disposizioni, anche se detti servizi siano assistiti da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o ad altri fondi.

TITOLO III

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA NORMALE

Capo I

PERSONALE CIVILE

Art. 42.
(Diritto al trattamento normale)

Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età ha diritto alla pensione normale se ha compiuto 15 anni di servizio effettivo.

Nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso di cessazione dal servizio, il dipendente civile ha diritto alla pensione normale se ha compiuto venti anni di servizio effettivo.

Alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico spetta, ai fini del compimento dell'anzianità stabilita nel secondo comma, un aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni.

Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto a un'indennità una volta tanto purchè abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.

Art. 43.
(Base pensionabile)

Per determinare la misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili si considera, quale base pensionabile, l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti, aumentati dei seguenti assegni:

a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

b) assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato;

c) indennità prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

d) assegno annuo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;

e) assegno annuo previsto dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

f) indennità mensile per servizio di istituto prevista per i funzionari di pubblica sicurezza e per il personale del Corpo di polizia femminile dalla legge 22 dicembre 1969, n. 967, dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e dagli articoli 8, 9 e 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, limitatamente all'importo di lire 30 mila;

g) indennità di servizio penitenziario per il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, modificata dalla legge 4 agosto 1971, n. 606, e di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, limitatamente all'importo di lire 15 mila;

h) assegno personale previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Concorrono a formare la base pensionabile gli altri assegni ed indennità previsti come utili a pensione da disposizioni di legge.

Art. 44.
(Misura del trattamento normale)

La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è

aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.

Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente è ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile.

L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

Art. 45.

(*Personale della carriera diplomatica*)

Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari e i consiglieri di ambasciata, collocati a riposo ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto cinque anni di servizio effettivo.

Ai fini della misura della pensione, il servizio utile è aumentato di cinque anni.

Qualora con tale aumento il servizio utile non raggiunga venti anni, il servizio prestato con le qualifiche di cui al primo comma è aumentato di un terzo, non oltre il raggiungimento di venti anni di servizio utile.

L'indennità per una volta tanto spettante al personale di cui al presente articolo, che abbia prestato almeno un anno di servizio effettivo, è pari allo stipendio e agli altri assegni pensionabili dovuti nell'ultimo anno di servizio, al netto di ogni ritenuta.

Art. 46.

(*Personale dell'Amministrazione dell'interno*)

Ai prefetti della Repubblica collocati a riposo per ragioni di servizio ai sensi dell'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente. Ai fini dell'aumento previsto nel terzo comma di detto articolo si considera il servizio prestato in qualità di prefetto.

Le disposizioni del primo e del secondo comma dello art. 45 si applicano anche agli ispettori generali capi di pubblica sicurezza e ai questori, dispensati o collocati a riposo per gravi ragioni di servizio ai sensi dell'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I funzionari di pubblica sicurezza, al compimento di trentacinque anni di servizio, hanno diritto ad essere collocati a riposo con un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione.

Il secondo comma del precedente art. 45 si applica anche al personale dei ruoli organici transitori del soppresso servizio speciale riservato dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, collocato a riposo al compimento di trentacinque anni di servizio effettivo; è escluso il personale con qualifica di elettrotecnico capo o di elettrotecnico principale.

Le ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia femminile hanno diritto alla pensione normale dopo quindici anni di servizio effettivo, purchè abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando il disposto dell'art. 42, comma primo; in caso di dimissioni, l'aumento massimo di servizio effettivo di cui al terzo comma dell'art. 42 è stabilito, per il personale anzidetto, in otto anni. Nel caso di collocamento a riposo per raggiunto limite di età, il servizio utile è aumentato di cinque anni.

Resta in vigore l'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 47.

(*Personale scolastico*)

Il trattamento di quiescenza spettante al personale incaricato delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, professionale o artistica, che abbia prestato servizi senza trattamento di cattedra e per meno di diciotto ore settimanali, è commisurato a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.

Art. 48.

(*Dipendenti civili affetti da tubercolosi*)

Il dipendente civile, titolare di pensione di guerra per infermità tubercolare, che cessa dal servizio a causa di detta infermità, dichiarata contagiosa, ha diritto alla pensione normale se ha maturato un'anzianità di almeno sette anni risultante dalla somma del servizio effettivo e degli aumenti per campagne di guerra.

Al dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente spetta un aumento del servizio prestato, sino al massimo di cinque anni e non oltre il raggiungimento di venti anni di servizio effettivo. Ai fini del raggiungimento di tale limite, non si tiene conto degli eventuali periodi di studio e degli altri periodi previsti dall'art. 13, riscattati dall'interessato.

Art. 49.

(*Personale già in servizio nel territorio di Trieste*)

Il personale del ruolo speciale del territorio di Trieste, trattenuto ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, che all'atto del collocamento a riposo per limiti di età abbia prestato almeno dieci anni di servizio effettivo, senza aver raggiunto l'anzianità prevista dal primo comma dell'art. 42, ha diritto alla pensione normale come se avesse prestato quindici anni di servizio effettivo.

Art. 50.

(*Personale addetto alla commutazione telefonica*)

I periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono aumentati di un terzo della loro durata. Tale aumento si computa come servizio effettivo.

Il disposto di cui al comma precedente è esteso anche al personale esecutivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni applicato a mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista.

Art. 51.

(*Benefici combattentistici*)

A favore dei dipendenti civili ex combattenti e assimilati si applicano le norme contenute nella legge 24 maggio 1970, n. 336, nella legge 8 luglio 1971, n. 541, e nella legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Capo II

PERSONALE MILITARE

Art. 52.

(*Diritto al trattamento normale*)

L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.

Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente.

L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.

Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo è necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, una anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo.

All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennità per una volta tanto purchè abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.

Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga un'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo è liquidata la pensione, previa rifusione della indennità per una volta tanto precedentemente percepita.

Si applicano le disposizioni richiamate dall'art. 51.

Art. 53.

(*Base pensionabile*)

La base pensionabile per i militari, esclusi quelli indicati nell'art. 54, penultimo comma, è costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga integralmente percepiti, aumentati dei seguenti assegni:

a) assegno perequativo ed assegno personale pensionabili previsti dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonchè dei sottufficiali e dei militari di truppa;

b) indennità mensile per servizio d'istituto, limitatamente all'importo di lire 30.000, prevista dalla legge 22 dicembre 1969, n. 967, dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e dagli articoli 8, 9 e 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia;

c) assegno personale previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1967, n. 751.

Concorrono a formare la base pensionabile gli altri assegni ed indennità previsti come utili a pensione da disposizioni di legge.

Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado.

Art. 54.

(*Misura del trattamento normale*)

La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa.

Le percentuali di aumento indicate nella lettera *B*) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonchè dei carabinieri e dei finanzieri.

Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80.

Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.

La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile.

In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio.

Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2.

L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

Art. 55.

(*Ufficiali in ausiliaria*)

L'ufficiale che all'atto della cessazione dal servizio permanente è collocato nella categoria dell'ausiliaria, allo scadere del periodo di permanenza in tale categoria ha diritto alla riliquidazione della pensione con il computo di detto periodo e sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della prima liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, la nuova pensione è liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti periodici inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.

Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità o a domanda, il computo del periodo di permanenza in tale categoria è ridotto alla metà. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria in seguito alla cessazione del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di cui sopra è computato limitatamente alla eventuale differenza tra il periodo stesso e l'aumento di sei anni già computato ai sensi del terzo comma del successivo art. 63.

Non si considera il tempo trascorso in ausiliaria, durante il quale l'ufficiale abbia prestato servizio computabile agli effetti di altro trattamento di quiescenza, salvo che l'ufficiale opti per il computo di detto periodo ai fini della pensione militare.

Art. 56.

(*Ufficiali nella riserva o in congedo assoluto*)

L'ufficiale cessato dal servizio permanente per età o per invalidità e collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo suddetto.

Analogo diritto spetta al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria, all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria in applicazione degli articoli 51 e 56 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113.

Art. 57.

(*Richiamo in servizio di militari pensionati*)

Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del ricollocamento in congedo o in congedo assoluto, alla riliquidazione della pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto una durata di almeno un anno intero, ai fini della riliquidazione si considera anche l'ultimo stipendio percepito.

Per gli ufficiali nei cui confronti, in sede di liquidazione della pensione originaria, ha trovato applicazione una delle percentuali previste dalla tabella n. 1 annessa al presente testo unico, la riliquidazione è effettuata mantenendo ferme la base pensionabile e la percentuale considerate nella precedente liquidazione, salvo, se più favorevole e purchè il richiamo sia durato almeno un anno, il diritto alla pensione liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti durante il richiamo e con l'applicazione dell'aumento percentuale di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i sottufficiali già provvisti di trattamento di quiescenza, che durante il servizio di richiamo conseguono la nomina a ufficiale.

Art. 58.

(*Non cumulabilità delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio*)

Al personale militare cessato dal servizio permanente o continuativo per infermità, per non idoneità agli uffici del grado o per causa a questa corrispondente ovvero in applicazione delle norme sull'avanzamento non competono le rate del trattamento di quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli di attività.

Art. 59.

(*Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari dell'Aeronautica*)

Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti) e ruolo specialisti, per quelli del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del Corpo sanitario aeronautico che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione o di volo inerente alle loro funzioni, la pensione

normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di un'aliquota corrispondente a:

a) tanti ventottesimi dei nove decimi dell'indennità di aeronavigazione percepita, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestato con percezione di detta indennità e con il massimo di venti ventottesimi, se si tratta di ufficiali generali del ruolo naviganti o del ruolo servizi (ex naviganti);

b) tanti trentunesimi dei nove decimi dell'indennità di aeronavigazione percepita, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione di detta indennità e con un massimo di venti trentunesimi, se si tratta di ufficiali superiori o capitani del ruolo naviganti o del ruolo servizi (ex naviganti);

c) tanti trentatreesimi dei nove decimi dell'indennità di aeronavigazione percepita, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione di detta indennità e con il massimo di venti trentatreesimi, se si tratta di ufficiali subalterni del ruolo naviganti o del ruolo servizi (ex naviganti);

d) tanti quarantesimi dei nove decimi dell'indennità di volo percepita, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione di detta indennità, se si tratta di ufficiali del genio aeronautico, ruolo ingegneri, e del Corpo sanitario aeronautico, con un massimo di ventinove quarantesimi se generali e ventidue quarantesimi se ufficiali superiori o inferiori;

e) tanti quarantacinquesimi dei nove decimi della indennità di volo percepita, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione di detta indennità e con un massimo di trentasei quarantacinquesimi, se si tratta di ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti o ruolo servizi (ex naviganti), e del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio aeronavigante.

Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (ex naviganti), l'aumento non potrà superare un'aliquota corrispondente a venti annualità, siano esse calcolate in base a ventottesimi, a trentunesimi, a trentatreesimi o a quarantacinquesimi.

Per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Aeronautica militare, che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di un'aliquota corrispondente a:

a) tanti quarantacinquesimi dei nove decimi della indennità di aeronavigazione percepita, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione di detta indennità e con un massimo di venti quarantacinquesimi, se si tratta di sottufficiali o militari di truppa del ruolo naviganti;

b) tanti quarantacinquesimi dei nove decimi della indennità di volo percepita, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione di detta indennità e con un massimo di trentaquattro quarantacinquesimi, se si tratta di sottufficiali o militari di truppa del ruolo specialisti.

Il calcolo dell'aliquota pensionabile dell'indennità di aeronavigazione è effettuato, separatamente per ciascun periodo d'impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base della corrispondente indennità di cui alla tabella I annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365. Per periodi di servizio superiori al massimo pensionabile, si tiene conto delle misure più favorevoli percepite — nel tempo — dagli interessati.

Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti.

Art. 60.

(*Computo dell'indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo per i militari non appartenenti all'Aeronautica*).

Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti all'Aeronautica che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo, la pensione e l'indennità per una volta tanto sono aumentati di un'aliquota di dette indennità nella misura e con i limiti previsti nell'art. 59.

Agli effetti della determinazione dell'aliquota di cui al primo comma, gli ufficiali che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione sono equiparati agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e quelli che abbiano percepito l'indennità di volo agli ufficiali del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Art. 61.

(*Servizi antincendi e Corpo forestale*)

Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi nonchè agli ufficiali forestali provenienti dalla soppressa milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali.

Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si considerano, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, gli stipendi e le aliquote spettanti ai pari grado dell'Arma dei carabinieri.

Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonchè ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52.

Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo, l'aumento percentuale della base pensionabile per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo è di 3,60.

Art. 62.

(Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa italiana e dell'ordine di Malta)

Per il personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, per il personale militarizzato e per quello della Croce rossa italiana e dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, di cui all'art. 28, lettere *b*), *c*) e *d*), si osservano le disposizioni applicabili ai militari dell'Esercito appartenenti alle categorie del congedo, salvo quanto disposto nel comma successivo.

Il cappellano militare collocato in congedo perchè rivestito della dignità vescovile ha diritto alla pensione prevista per l'ufficiale che cessa dal servizio permanente per età.

Art. 63.

(Militari invalidi di guerra)

Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo, per invalidità contratta a causa di guerra o per aver conseguito trattamento pensionistico di guerra ha diritto alla pensione normale se ha raggiunto nove anni di servizio utile di cui sei di servizio effettivo.

In mancanza di tale anzianità, spetta un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro e corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima normale quanti sono gli anni di servizio utile.

Ai fini della misura della pensione normale e dell'assegno integratore, il servizio utile è aumentato di sei anni.

Se in seguito venga a cessare il trattamento di guerra, il militare perde i benefici di cui ai precedenti commi a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione di detto trattamento.

Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle norme sullo stato giuridico non possa aver luogo la riammissione in servizio permanente o continuativo ovvero, trattandosi di ufficiale, il collocamento in ausiliaria, il militare ha diritto alla pensione normale la cui misura, ove non sia stata raggiunta l'anzianità prevista dal primo comma dell'art. 52, è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio effettivo computato con l'aumento di dodici anni, senza che possa essere superato il limite di quindici anni.

L'assegno integratore di cui al secondo comma del presente articolo spetta anche al militare che abbia conseguito il trattamento di guerra dopo essere cessato dal servizio permanente o continuativo senza diritto a pensione normale; in tale caso resta escluso l'aumento di sei anni.

Al militare che cessi dal servizio permanente o continuativo perchè invalido della guerra 1940-45 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e successive modificazioni.

TITOLO IV

TRATTAMENTO PRIVILEGIATO

Art. 64.

(Diritto alla pensione)

Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio.

Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.

Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

Art. 65.

(Misura della pensione privilegiata per il personale civile non operaio)

Per i dipendenti civili le cui infermità o lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la pensione privilegiata è pari a otto decimi della base pensionabile di cui all'art. 43, salvo quanto disposto nell'articolo seguente.

Qualora le infermità o le lesioni siano di minore entità, la pensione è pari a un quarantesimo della base anzidetta per ogni anno di servizio utile, ma non può essere inferiore ad un terzo nè superiore a otto decimi della base stessa.

In caso di cessazione dal servizio per infortunio sul lavoro che dia diritto a una rendita di inabilità in base alle norme vigenti in materia, la pensione privilegiata è diminuita di una somma pari alla rendita stessa. La pensione, ridotta nel modo anzidetto, non può essere inferiore a quella normale calcolata in base ai servizi prestati, secondo le disposizioni dell'art. 44.

Per i funzionari di pubblica sicurezza e per le appartenenti al Corpo di polizia femminile, il trattamento privilegiato è liquidato con le norme stabilite per i militari, se più favorevoli.

Art. 66.

(Misura della pensione privilegiata degli operai)

La pensione privilegiata spettante all'operaio è pari a quella normale calcolata in base al servizio utile aumentato di dieci anni; in ogni caso la pensione privilegiata non può essere inferiore al 44 per cento nè superiore all'80 per cento della base pensionabile.

Qualora il fatto di servizio costituisca titolo per il trattamento previsto dalle norme di legge in materia di infortuni sul lavoro, è data facoltà all'interessato di optare per l'indennità di infortunio cumulata col trattamento normale di quiescenza eventualmente spettante oppure per la pensione privilegiata con esclusione del diritto al trattamento infortunistico.

Art. 67.

(*Misura della pensione privilegiata dei militari*)

Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.

La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.

Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.

Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole.

Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M., per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonchè per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata è quella indicata nell'annessa tabella n. 3.

Art. 68.

(*Assegno rinnovabile per i militari*)

Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto comma.

Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella *A* e non sono più suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla tabella *B*, annessa alla citata legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta l'indennità per una volta tanto stabilita dall'articolo seguente; se non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento privilegiato. Qualora, invece, le infermità o le lesioni siano ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella *A* e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni spetta la pensione.

Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o l'indennità per una volta tanto, secondo la ascrivibilità delle infermità o delle lesioni, oppure non spetta ulteriore trattamento se esse non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui sopra.

La somma dei vari periodi per i quali è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermità di cui alla tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e fruenti per la stessa infermità di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, se alla scadenza dell'assegno la invalidità sia ascrivibile, per miglioramento, ad una categoria inferiore alla prima, gli interessati conservano immutato il trattamento economico precedente per un iennio ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata l'ascrivibilità della categoria inferiore.

Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la pensione privilegiata nè altro assegno rinnovabile, il militare che abbia compiuto la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile.

Art. 69.

(*Indennità per una volta tanto per i militari*)

Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella *B* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purchè non gli spetti la pensione normale, a un'indennità per una volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica.

E' consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella *B* fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella *A*.

Art. 70.

(*Aggravamento*)

Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già stato attribuito il trattamento privilegiato, l'invalido può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo. L'interessato può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi di aggravamento, qualora sia stato emesso provvedimento negativo di trattamento privilegiato perchè le infermità o le lesioni non erano valutabili ai fini della classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le infermità o le lesioni siano state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. Se, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la

domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione; a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima del 12 giugno 1965.

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata.

La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento o di rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita medica e sono corrisposti con deduzione delle quote di pensione o di assegno già riscosse dall'interessato dopo la decorrenza stabilita.

Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al primo comma dell'art. 69.

Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, in misura non superiore a un quinto dell'importo dei ratei stessi.

Per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità di cui al successivo art. 104, resta impregiudicata la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dello assegno per aggravamento dell'invalidità di servizio ai sensi delle norme contenute nel presente articolo.

Nei confronti dei titolari di pensione privilegiata non si applica, in caso di aggravamento, l'art. 68; il nuovo trattamento spettante e attribuito nella forma della pensione.

Per le denunce di aggravamento di infermità o lesioni delle quali in precedenza non sia stato chiesto l'accertamento si applica l'art. 169.

Art. 71.
(Criteri di classificazione)

Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso è equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.

Le « Avvertenze alle tabelle *A* e *B* », di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano con effetto non anteriore alle decorrenze previste dalla citata legge 28 luglio 1971, n. 585.

Art. 72.
(Coesistenza di più infermità)

Nel caso di coesistenza di due infermità o lesioni ascrivibili a categorie dalla terza all'ottava della tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermità o lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla tabella *F*-1 annessa alla legge suddetta.

Qualora le infermità o lesioni siano più di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infermità o lesioni, in base a quanto stabilito dalla tabella *F*-1 di cui al precedente comma.

Art. 73.
(Perdita dell'organo superstite)

Qualora il dipendente statale, già affetto per causa estranea al servizio da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per fatto di servizio l'organo superstite, la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile spettano in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver conseguito la pensione o l'assegno suddetti per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, venga a perdere per causa estranea al servizio in tutto o in parte l'organo superstite.

Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni di cui al comma precedente, non dipendenti da fatti di servizio, sono detratte dall'importo della pensione o dell'assegno nei modi stabiliti dall'art. 35 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ovvero sospese e versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo.

Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo la pensione o l'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 74.
(Computo dell'indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo)

Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative indennità, la pensione privilegiata di prima categoria è aumentata dell'aliquota indicata negli articoli 59 e 60, con un minimo di aumento corrispondente a:

quindici ventottesimi, se ufficiali generali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

tredici trentunesimi, se ufficiali superiori o capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

tredici trentatreesimi, se ufficiali subalterni della Arma aeronautica, ruolo naviganti;

ventidue quarantesimi, se ufficiali generali del genio aeronautico, ruolo ingegneri, o del Corpo sanitario aeronautico;

diciotto quarantesimi, se ufficiali superiori o inferiori del genio aeronautico, ruolo ingegneri, o del Corpo sanitario aeronautico;

diciotto quarantacinquesimi, se ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, o del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici;

dodici quarantacinquesimi se sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

dieci quarantacinquesimi se sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti.

Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra è stabilito nella misura di lire 46.400 se piloti e lire 35.100 se specialisti.

L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima è determinato applicando, alla misura dell'indennità stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui al secondo comma dell'art. 67.

In nessun caso la pensione privilegiata può superare l'ultimo stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennità di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo, calcolata ad anno.

Art. 75.

(*Servizi antincendi e Corpo forestale*)

Le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari si applicano anche al personale di cui all'art. 61.

Art. 76.

(*Allievi delle accademie militari*)

La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari provenienti dai sottufficiali è determinata in base al grado che essi rivestivano all'atto dell'ammissione all'accademia e al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero rimasti in servizio nella posizione di stato di sottufficiale.

Per gli allievi delle accademie del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non provenienti dai sottufficiali, la pensione privilegiata è determinata in base al grado e al trattamento economico iniziale di finanziere o di guardia di pubblica sicurezza.

Art. 77.

(*Malattie tropicali*)

Per i dipendenti statali in servizio in Somalia ai fini dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo sono considerate dipendenti da fatti di servizio le malattie tipicamente tropicali ivi contratte.

Art. 78.

(*Ricovero in ospedali psichiatrici*)

In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di trattamento privilegiato che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di guerra.

Art. 79.

(*Opzione per trattamento a carico di Governi esteri*)

Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto hanno facoltà di optare, con le norme vigenti in materia di pensioni di guerra, per l'eventuale indennità che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori, rispettivamente in luogo del trattamento privilegiato diretto o di riversibilità previsti dal presente testo unico.

Art. 80.

(*Servizio di guerra*)

Il servizio di guerra o attinente alla guerra non dà titolo al trattamento privilegiato ordinario, salva l'attribuzione di tale trattamento in funzione di quello di guerra nei casi previsti e con le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di pensioni di guerra.

Qualora la lesione o l'infermità per la quale è chiesto il trattamento privilegiato ordinario sia stata riportata da militare in tempo di guerra, la pronuncia sul diritto a tale trattamento è emessa dopo che il Ministero del tesoro abbia con proprio provvedimento negato il trattamento pensionistico di guerra perchè il servizio che ha determinato la lesione o l'infermità non è considerato servizio di guerra o attinente alla guerra.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il provvedimento del Ministero del tesoro è adottato anche se la lesione o l'infermità sia stata constatata oltre i termini previsti dall'art. 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

TITOLO V

TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA'

Art. 81.

(*Coniuge superstite*)

La vedova del dipendente civile deceduto in attività di servizio dopo aver maturato l'anzianità prevista dall'art. 42, comma secondo, ha diritto alla pensione di riversibilità; la vedova del militare ha diritto alla pensione di riversibilità purché il militare, deceduto in attività di servizio, avesse maturato l'anzianità prevista dall'art. 52, comma primo.

La vedova del pensionato ha diritto alla pensione di riversibilità purché il matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero se dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati legittimati figli naturali.

La pensione di riversibilità spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni.

La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per sua colpa; in tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto alla vedova un assegno alimentare.

Alla vedova del dipendente statale, civile o militare, deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato l'anzianità di cui al primo comma, spetta un'indennità per una volta tanto.

In caso di decesso della moglie dipendente civile o pensionata, la pensione spetta al vedovo quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie e abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i cinquanta anni di età. Qualora sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma.

La pensione di riversibilità e l'assegno alimentare previsti dal presente articolo si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze.

Sono salve le disposizioni dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Art. 82.

(Orfani)

Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

Sono considerati alla pari degli orfani i figli adottivi, purché la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del sessantesimo anno di età, nonchè i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, purché la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di morte del dante causa. Qualora non sopravvivano figli legittimi o legittimati ovvero se essi non hanno diritto a trattamento di riversibilità, tale trattamento spetta anche agli affiliati, purché la domanda di affiliazione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di età.

Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia stata interrotta per motivi di forza maggiore quali l'adempimento di obblighi di servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti.

Agli orfani minorenni del dipendente civile o militare deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato, rispettivamente, l'anzianità prevista dall'art. 42, comma secondo, o dall'art. 52, comma primo, spetta un'indennità per una volta tanto.

Art. 83.

(Genitori)

Se al dipendente di cui al primo comma dell'art. 81 o al pensionato non sopravvivono il coniuge né figli o affiliati ovvero se tali congiunti non hanno diritto alla pensione di riversibilità, questa spetta al padre o, in mancanza, alla madre, purché siano inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni nonché nullatenenti e a carico del dipendente o del pensionato.

In mancanza dei genitori legittimi o che abbiano legittimato il dante causa, la pensione spetta, nell'ordine, agli adottanti, ai genitori naturali, agli affilianti.

Alla madre vedova è equiparata quella che alla data del decesso del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il padre del dante causa e possegga i requisiti per conseguire la pensione, questa è divisa in parti uguali tra i genitori.

Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione tra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del dante causa, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questi spettare.

E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze, ove il marito sia inabile a proficuo lavoro.

Art. 84.

(Fratelli e sorelle)

In mancanza degli aventi causa indicati negli articoli precedenti del presente titolo ovvero se essi non hanno diritto alla pensione di riversibilità, questa spetta ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, del dipendente statale di cui al primo comma dell'art. 81 o del pensionato, purché siano minorenni ovvero inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, nonché conviventi a carico del dante causa e nullatenenti.

Si applica l'art. 82, comma terzo.

Art. 85.

(Condizioni economiche)

Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità, gli orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza.

Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.

L'accertamento delle condizioni previste dal precedente comma è effettuato dall'amministrazione trasmettendo ai competenti uffici finanziari la dichiarazione resa dall'interessato sulla sussistenza delle condizioni medesime.

Nel caso di morte del pensionato residente all'estero, il diritto alla pensione di riversibilità spettante ai familiari suindicati è subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle previste dal secondo comma, accertabili, ove occorra, mediante dichiarazione delle competenti autorità consolari.

Per la definizione delle situazioni anteriori al 1° gennaio 1974 si considera nullatenente chi non era assoggettabile, secondo le leggi allora vigenti, all'imposta complementare.

Art. 86.

(*Sussistenza e cessazione delle condizioni previste*)

Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di riversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato.

Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di riversibilità è revocata. La stessa norma si applica nel caso in cui cessi lo stato di bisogno della vedova in godimento dell'assegno alimentare.

La disposizione del primo comma si applica anche per la mancanza di congiunti di ordine precedente, aventi diritto alla pensione di riversibilità, salvo quanto disposto nel successivo art. 87.

E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare.

Art. 87.

(*Consolidamento*)

La pensione di riversibilità spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di sua morte, in favore della madre. Se i genitori del dante causa vivevano separati e ciascuno di essi godeva di metà della pensione, questa, in caso di morte dell'uno, si consolida nell'altro.

Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purché le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilità in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte del genitore.

Art. 88.

(*Misura della pensione di riversibilità e dell'assegno alimentare*)

La pensione di riversibilità è pari alle seguenti aliquote della pensione di cui era titolare il dante causa ovvero, se questi è deceduto in servizio, della pensione che gli sarebbe spettata alla data della morte:

a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;

b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, un terzo; tre, 40 per cento; quattro, 50 per cento; più di quattro, 60 per cento;

c) coniuge superstite con orfani minorenni aventi diritto a pensione: con un orfano, 60 per cento; con due, 65 per cento; con tre 70 per cento; con più di tre, 75 per cento.

Quando il coniuge superstite viva separato da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano orfani maggiorenni oppure figli di precedente matrimonio del dante causa, la pensione viene ripartita nel modo seguente: 40 per cento al coniuge superstite e il rimanente, calcolato come nella precedente lettera *c*), diviso in parti uguali fra tutti gli orfani; però le quote relative agli orfani minorenni, che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano col coniuge superstite, spettano a quest'ultimo.

Qualora venga a cessare la pensione spettante al coniuge superstite o a taluno degli orfani, le rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti, con effetto dal giorno successivo a quello di cessazione della pensione. La stessa disposizione si applica per la pensione dei collaterali.

L'assegno alimentare previsto per il coniuge superstite nel caso di separazione legale è pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non può superare la differenza tra l'importo della pensione di riversibilità, che sarebbe spettata al coniuge superstite con orfani, ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione, e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

Nel caso in cui al coniuge superstite spetti l'assegno alimentare, i genitori o i collaterali del dipendente o pensionato, i quali abbiano diritto alla pensione di riversibilità, la conseguono nella misura prevista dal primo comma con detrazione dell'importo dell'assegno alimentare.

Art. 89.

(*Misura dell'indennità per una volta tanto*)

L'indennità per una volta tanto è pari a tanti dodicesimi della base pensionabile di cui all'art. 43 o tanti ottavi della base pensionabile di cui all'art. 53, quanti sono gli anni di servizio utile maturati, rispettivamente, dal dipendente civile o dal militare.

Detta indennità è dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono orfani minorenni oppure se questi convivono con lei.

Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano figli di precedente matrimonio del dante causa, l'indennità è attribuita per metà alla vedova, mentre l'altra metà è divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni; però le quote relative agli orfani che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano con la vedova spettano a quest'ultima.

Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennità, questa è divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni.

Ciascuna quota separata spettante agli orfani non può superare un quarto dell'indennità intera. Se vi è la vedova e un solo orfano con quota separata, alla vedova spettano tre quarti dell'indennità.

Art. 90.

(Riversibilità dell'assegno rinnovabile)

I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno diritto alla pensione di riversibilità secondo le norme applicabili per i congiunti del pensionato.

Art. 91.

(Scomparsa e irreperibilità)

I congiunti del dipendente o del pensionato scomparso, ai quali possa competere la pensione di riversibilità, conseguono temporaneamente il relativo trattamento quando sia stato nominato il curatore ai sensi del primo comma dell'art. 48 del codice civile o vi sia il legale rappresentante di cui al secondo comma dello stesso articolo e purché sia stato emesso il provvedimento di cessazione dal servizio.

Il trattamento temporaneo è corrisposto con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio ovvero, se la scomparsa è avvenuta successivamente, dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello scomparso. Se questi ritorna o se è provata la sua esistenza, il trattamento temporaneo cessa e le rate già corrisposte sono imputate alle competenze di attività o di quiescenza a lui spettanti; se è accertata la sua morte, il trattamento temporaneo è tramutato in pensione.

In caso di irreperibilità per eventi di guerra o connessi con lo stato di guerra si applicano le disposizioni della legge 1° ottobre 1951, n. 1140.

Art. 92.

(Trattamento privilegiato di riversibilità)

Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli previsti dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI.

Il precedente comma si applica anche per gli eventi anteriori alla cessazione della guerra 1940-45.

E' data facoltà agli aventi causa di optare per il trattamento derivante dall'applicazione delle norme contenuto negli articoli precedenti di questo titolo. In tal caso le aliquote di cui al primo comma dell'art. 88 si applicano, col minimo del 50 per cento, alla pensione privilegiata diretta di prima categoria.

Qualora i fatti di servizio possano dar luogo a trattamento di infortunio, si applicano agli aventi causa le disposizioni dell'art. 65, terzo comma, o dell'art. 66, secondo comma.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile sia deceduto a causa delle infermità o e lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato.

Ai fini di quanto disposto nel presente articolo, l'applicazione delle norme in materia di pensioni di guerra non può avere effetto anteriore al 21 novembre 1967.

Art. 93.

(Trattamento speciale)

Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell'assegno complementare previsto dall'art. 101, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'art. 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.

Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche agli orfani maggiorenni, purchè sussistano le condizioni stabilite dagli articoli 82 e 85; se la relativa domanda è presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa.

Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti, comincia a decorrere la pensione privilegiata di riversibilità.

La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato la invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di caduto per servizio.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano a decorrere dalla data da cui ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965, n. 488.

La pensione spettante alla vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato nonchè dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati.

La pensione spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali dei dipendenti indicati nel comma precedente è liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 88 sul trattamento complessivo di attività di cui al comma predetto.

Il trattamento speciale di pensione previsto dai due commi precedenti sarà riliquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.

Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2, primo comma, 3 e 4 della legge 27 ottobre 1973, n. 629.

TITOLO VI
ASSEGNI ACCESSORI

Art. 94.
(Tredicesima mensilità)

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima mensilità da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilità è commisurata alla rata di pensione o assegno spettante al 1° dicembre, maggiorata dell'assegno di caroviveri e degli assegni personali di cui all'art. 37 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081.

Se la pensione o l'assegno non siano spettati per l'intero anno cui la tredicesima mensilità si riferisce, questa è dovuta, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, in ragione di un dodicesimo del trattamento mensile dovuto ai suddetti titoli al 1° dicembre oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno, se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, con la rata di pensione o assegno pagabile in dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno.

La tredicesima mensilità non è dovuta, per le quote di pensione a carico dello Stato, ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, quando nella liquidazione della pensione vengono considerate mensilità aggiuntive allo stipendio annuo o quando quest'ultimo sia corrisposto in un numero di mensilità superiore a dodici.

Per il personale militare al quale è applicabile l'articolo 58, il rateo della tredicesima mensilità è calcolato in rapporto al trattamento di quiescenza anche per il periodo durante il quale il trattamento stesso è sospeso.

Art. 95.
(Tredicesima mensilità: personale militare sfollato)

All'ufficiale e al sottufficiale cessati dal servizio permanente o continuativo in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate, emanate dopo la guerra 1940-45, e che siano in godimento del particolare trattamento economico di sfollamento, nonché a quelli che comunque fruiscano del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, la tredicesima mensilità è dovuta in relazione alla loro qualità di pensionati e nella misura di cui all'art. 94, aumentata dell'assegno integratore fruito in base alle disposizioni sopra menzionate.

La mensilità suddetta non va considerata nel raffronto da istituire per il calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati in aggiunta al trattamento di quiescenza.

Art. 96.
(Assegno di caroviveri)

Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile d'importo non superiore a L. 400.000 annue lorde e al titolare di pensione di riversibilità d'importo non superiore a L. 300.000 annue lorde compete un assegno di caroviveri nella misura di L. 24.000 annue.

Nella misura di cui sopra l'assegno di caroviveri compete anche al titolare di pensione tabellare, fatta eccezione per il titolare di pensione tabellare privilegiata diretta di categoria dalla terza all'ottava, al quale l'assegno è dovuto nella misura di L. 11.040 annue.

Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile di importo compreso tra L. 400.000 a L. 424.000 e al titolare di pensione di riversibilità d'importo compreso tra L. 300.000 e L. 324.000 l'assegno di caroviveri spetta in misura pari alla differenza, rispettivamente, tra L. 424.000 o L. 324.000 e la pensione o l'assegno rinnovabile.

Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta un solo assegno di caroviveri, da ripartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi.

Art. 97.
(Sospensione della tredicesima mensilità e dell'assegno di caroviveri)

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgano attività lucrativa, non competono la tredicesima mensilità e l'assegno di caroviveri per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita.

Qualora, però, l'importo della tredicesima mensilità relativa alla pensione, compreso l'assegno di caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilità dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, spetta la tredicesima mensilità della pensione in misura pari alla differenza tra i due importi predetti.

Art. 98.
(Quote di aggiunta di famiglia)

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile competono le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico in ragione di L. 2.500 mensili per ciascuno di detti familiari, secondo le disposizioni in vigore per il personale in servizio.

La quota di aggiunta di famiglia non compete per il coniuge considerato a carico del proprio figlio dipendente statale, il quale percepisca per il genitore la quota di aggiunta di famiglia.

Al titolare di più pensioni o assegni le quote di aggiunta di famiglia spettano una sola volta.

La corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia è sospesa nei confronti del pensionato che presti opera retribuita in dipendenza della quale percepisca le quote suddette o gli assegni familiari.

Art. 99.
(Indennità integrativa speciale)

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una indennità integrativa speciale, determinata ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro applicando su una base fissa di L. 32.000 la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione si trascurano le frazioni della unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. In ogni caso l'indennità suddetta non potrà ridursi se lo scarto tra la nuova effettiva percentuale di variazione dell'indice e quella arrotondata che ha determinato la misura in atto dell'indennità stessa non raggiunga l'unità. Per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati si intende la media aritmetica dei rispettivi indici mensili accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

Al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo titolo.

Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta una sola indennità integrativa speciale, da ripartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi.

L'indennità integrativa speciale non è cedibile nè pignorabile né sequestrabile.

La corresponsione della suddetta indennità è sospesa nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa.

L'indennità integrativa speciale è dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal penultimo comma dell'art. 88.

L'indennità di cui al presente articolo non compete nel caso che il trattamento di quiescenza sia riscosso all'estero.

Art. 100.
(Assegno di superinvalidità)

Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, hanno diritto a un assegno di superinvalidità, non riversibile, in una delle seguenti misure, secondo le indicazioni contenute in detta tabella:

lettera *A*	annue	L.	984.000
lettera *A*-bis	»	»	840.000
lettera *B*	»	»	667.400
lettera *C*	»	»	412.900
lettera *D*	»	»	384.000
lettera *E*	»	»	344.600
lettera *F*	»	»	264.100
lettera *G* . .	»	»	227.400

Art. 101.
(Assegno complementare)

Gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, hanno diritto a un assegno complementare, non riversibile, nella misura unica di L. 444.000 annue.

Art. 102.
(Assegno di incollocamento)

I titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria, quando siano incollocati, hanno diritto ad un assegno di incollocamento di L. 204.000 annue.

L'assegno di cui sopra è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme concernenti i mutilati e gli invalidi di guerra.

Art. 103.
(Assegno di previdenza)

Ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria compete un assegno di previdenza, non riversibile nè sequestrabile, di L. 204.000 annue quando abbiano compiuto la età prevista per gli invalidi di guerra aventi diritto allo analogo assegno o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

L'assegno è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di previdenza, è escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato e degli assegni accessori.

Art. 104.
(Assegno di incollocabilità)

Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella *A* annessa alla

legge 18 marzo 1968, n. 313, e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza superinvalidità e quello complessivo di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità derivi da infermità neuropsichica o epilettica, ascrivibile alla seconda, terza o quarta categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E*, lettera *G*, della legge 18 marzo 1968, n. 313, esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.

Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità vengono assimilati a tutti gli effetti, per la durata di detto assegno, agli invalidi ascritti alla prima categoria.

Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 10, secondo comma, lettera *a*), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni. L'assegno è cumulabile con l'assegno di previdenza.

Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Art. 105.

(*Non cumulabilità*)

L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro nè con l'assegno di incollocabilità nè con l'indennità integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia.

Art. 106.

(*Aumento di integrazione*)

Il titolare di pensione od assegno privilegiati di prima categoria ha diritto, a titolo di integrazione, a un aumento annuo:

a) di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio superiore alle lire 360.000 annue;

b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finchè minorenni, ed inoltre nubili, se femmine.

Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni purchè siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, inabili a proficuo lavoro.

In caso di inabilità temporanea l'aumento è attribuito nei termini e con le modalità stabiliti per gli assegni rinnovabili.

L'aumento di integrazione di cui alla lettera *b*) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per decreto, per i figli naturali riconosciuti nonchè per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purchè l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo anno di età da parte dell'invalido.

Se la domanda intesa ad ottenere l'aumento di integrazione sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento del beneficio ha inizio con la corresponsione della rata di pensione in corso di maturazione alla data di presentazione della domanda stessa.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.

I titolari di più pensioni o assegni privilegiati possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno privilegiati di prima categoria, con o senza superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera *b*) del primo comma, è attribuito ad uno solo di essi.

L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di cui ai precedenti commi, non è cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia.

Art. 107.

(*Indennità di assistenza e di accompagnamento*)

Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è attribuita un'indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è dovuta nelle seguenti misure mensili:

lettera *A*	L. 50.500
lettera *A*-bis	» 45.500
lettera *B*	» 41.200
lettera *C*	» 32.000
lettera *D*	» 26.800
lettera *E*	» 21.500
lettera *F*	» 20.700
lettera *G*	» 17.400

L'indennità è ridotta come segue per i titolari di pensione o assegno privilegiato, residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

lettera *A*	L. 47.500
lettera *A-bis*	» 42.500
lettera *B*	» 38.200
lettera *C*	» 29.000
lettera *D*	» 23.800
lettera *E*	» 18.500
lettera *F*	» 17.700
lettera *G*	» 14.400

Ai pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere *A*, *A*-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3); *B* numeri 1), 3), 4); *C*; *D*; E n. 1) della tabella stessa, è data facoltà della scelta fra l'accompagnatore militare con l'indennità ridotta prevista dal comma successivo e l'indennità nella misura intera.

In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennità di cui ai precedenti commi è ridotta di L. 14.400 per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di L. 17.400 negli altri casi.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali od in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma si considerano soltanto le ammissioni disposte dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra — nell'esercizio della attività prevista dalla legge 5 maggio 1961. n. 423 — che darà comunicazione delle suddette ammissioni alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione.

Art. 108.

(*Assegno di cura*)

A favore dei titolari di pensione od assegno privilegiato per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è attribuito un assegno di cura non riversibile nella misura di annue L. 96.000, se si tratti di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue L. 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 109.

(*Assegno per cumulo di infermità*)

Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano altre infermità o lesioni, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità, non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata nella tabella *F* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Qualora con una invalidità di seconda categoria coesistano altre infermità o lesioni minori, senza che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto nella tabella *F*-1 annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, una invalidità di prima categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore alla metà nè inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della prima categoria e quello della seconda categoria, in relazione alla gravità delle minori infermità o lesioni coesistenti, tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella *F*-1.

L'assegno per cumulo si aggiunge a quello di superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità o lesioni, l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella *F*-1. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella *F*-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella *F* rispettivamente per coesistenza di una infermità di prima categoria e per coesistenza di una infermità di seconda categoria.

Ove con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano infermità ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità coesistenti, secondo gli importi stabiliti dalla tabella *F*.

Art. 110.

(*Assegno speciale annuo*)

Ai grandi invalidi provvisti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera *A* e alla lettera *A*-bis, numeri 1 e 3, della tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta un assegno speciale annuo, non riversibile, rispettivamente di L. 1.500.000 e di L. 1.200.000.

Art. 111.

(*Indennità speciale annua*)

Ai mutilati ed invalidi che al 1° dicembre di ogni anno siano titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una indennità speciale annua pari

alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità; non si considera l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 99.

L'indennità speciale annua è attribuita a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopraindicata una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava, purché gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.

L'indennità speciale è corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Nella domanda gli interessati debbono, a pena di inammissibiltà, obbligarsi a comunicare tempestivamente alla competente direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni previste. La domanda è utile anche per l'attribuzione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione.

Per la definizione dei casi anteriori al 1° gennaio 1974, le condizioni economiche previste dal secondo comma del presente articolo si considerano equivalenti a quelle di chi non era assoggettabile all'imposta complementare.

TITOLO VII
RIUNIONE E RICONGIUNZIONE DI SERVIZI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 112.
(Riunione di servizi statali)

Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse amministrazioni statali, servizi per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha diritto alla riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio.

Art. 113.
(Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali)

Il servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo ed il servizio militare permanente o continuativo sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso alle dipendenze di enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro oppure a casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti, nonché con il servizio comunque prestato con iscrizione agli istituti di previdenza sopra menzionati.

La ricongiunzione di cui al precedente comma si effettua anche per il servizio non permanente o non continuativo reso dai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano conseguito almeno il grado di sergente maggiore o equiparato, per quello reso dai brigadieri e vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia nonchè per quello prestato dai graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti.

Nei riguardi dei dipendenti per i quali ricorre l'applicazione dei commi precedenti, la ricongiunzione è estensibile ai servizi ivi non contemplati, quando essa sia ammessa dagli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza o degli altri enti che concorrono alla ricongiunzione.

Qualora per l'assunzione in uno dei posti ricoperti dal dipendente nel corso di un servizio ammesso a ricongiunzione sia stato prescritto il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione connessa alla laurea, si applica l'art. 25 della legge 3 maggio 1967, n. 315.

Art. 114.
(Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti)

All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente ha diritto ad un trattamento di quiescenza determinato sulla base della totalità dei servizi resi allo Stato e agli enti di cui all'art. 113.

Il computo di tali servizi si effettua secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Il trattamento di quiescenza, sia per il diritto che per la misura, è stabilito secondo l'ordinamento statale se l'ultimo servizio è stato reso allo Stato, ovvero secondo le norme che regolano il detto trattamento presso l'ente o l'istituto al quale il dipendente presta servizio o è iscritto all'atto della definitiva cessazione.

Il trattamento di quiescenza è corrisposto integralmente dallo Stato ovvero dall'ente o dall'istituto di cui al comma precedente; ed è considerato a tutti gli effetti a totale carico dell'amministrazione statale, dell'ente o dell'istituto che lo corrisponde, come se a tale amministrazione, ente o istituto il dipendente avesse prestato servizio o fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato.

Il trattamento di riversibilità, sia per il diritto che per la misura, si stabilisce in base all'ordinamento statale ovvero in base a quello dell'ente o dell'istituto di previdenza che ha corrisposto o — nel caso che il

dipendente sia deceduto in attività di servizio — avrebbe dovuto corrispondere il relativo trattamento di quiescenza diretto.

Resta salvo il diritto all'eventuale differenza tra il trattamento liquidato a norma del presente articolo e quello previsto dagli ordinamenti speciali degli enti locali.

Art. 115.

(*Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla ricongiunzione*)

Se in seguito al transito, con o senza soluzione di continuità, dal servizio statale a quello di altro ente di cui all'art. 113, comma primo, debba farsi luogo alla ricongiunzione dei servizi, lo Stato determina la pensione spettante al proprio dipendente alla data di inizio del nuovo rapporto, considerando tutti i servizi valutabili, anche mediante ricongiunzione, anteriormente resi.

L'importo della suddetta pensione, con esclusione degli assegni accessori, è corrisposto in valore capitale all'ente presso il quale il dipendente ha assunto servizio ovvero all'istituto al quale il dipendente stesso viene iscritto ai fini di quiescenza.

Per la determinazione del valore capitale si applicano i coefficienti di cui alla tabella I allegata alla legge 22 giugno 1954, n. 523, tenendo conto dell'età dell'interessato all'atto dell'assunzione del nuovo servizio.

Se al dipendente spetti, anziché la pensione, l'indennità per una volta tanto, lo Stato ne versa l'importo all'ente o all'istituto di cui al secondo comma.

Nel caso in cui sia stata già costituita la posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, si applica l'art. 127.

Ove non spetti neppure l'indennità per una volta tanto, lo Stato versa all'ente o all'istituto suddetti un importo corrispondente a tanti dodicesimi dell'indennità minima prevista quanti sono i mesi computabili, trascurando le frazioni di mese.

Per il personale che transita o sia transitato da uno degli enti di cui al primo comma dell'art. 113 alle dipendenze dello Stato, l'ente di provenienza o l'istituto di previdenza cui l'interessato era iscritto liquida il trattamento di quiescenza secondo il proprio ordinamento e ne versa l'importo allo Stato, con applicazione delle norme contenute nei commi precedenti.

Le amministrazioni statali e gli istituti di previdenza possono consentire che il valore in capitale della pensione a carico di enti locali sia corrisposto, anziché in unica soluzione, mediante pagamento di corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non superiori a dodici, comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per cento.

Art. 116.

(*Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di Napoli e di Sicilia*)

I servizi statali di cui all'art. 113, primo e secondo comma, sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso in qualità di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia.

Si applicano le disposizioni contenute nel citato articolo 113, terzo e quarto comma, e negli articoli 114 e 115.

Art. 117.

(*Rifusione del trattamento già liquidato*)

Nel caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che per il servizio reso in precedenza abbia conseguito pensione o assegno, normale o di privilegio, ne perde il godimento ed è tenuto a rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio effettuando la rifusione in unica soluzione oppure ratealmente mediante trattenute sullo stipendio, sulla paga o sulla retribuzione; le trattenute, la cui misura non può superare un quinto di detti assegni di attività, sono operate per un periodo massimo di dieci anni.

Il dipendente che abbia conseguito indennità per una volta tanto è tenuto a rifonderla in unica soluzione oppure ratealmente mediante la stessa trattenuta di cui al primo comma e, in questo caso, con l'interesse al saggio legale decorrente dalla data di inizio del nuovo rapporto.

Le rate di cui ai commi precedenti, non ancora versate alla data della definitiva cessazione dal servizio, vengono recuperate sul nuovo trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilità, con trattenute non superiori al quinto della misura mensile del trattamento stesso.

Qualora sia liquidata una nuova indennità per una volta tanto, il recupero si effettua mediante detrazione dall'indennità stessa.

Art. 118.

(*Disposizioni comuni*)

In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, non possono essere considerati uno stipendio, una paga o una retribuzione superiori a quelli posti a base della liquidazione del precedente trattamento di quiescenza se non sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto.

Il trattamento di quiescenza suddetto non può, comunque, essere inferiore a quello che sarebbe spettato in relazione al servizio precedente.

Capo II

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 119.

(*Dipendenti transitati per legge dallo Stato a enti diversi, o viceversa*)

I dipendenti statali che per effetto di disposizioni di legge siano transitati alle dipendenze di province, comuni o altri enti conseguono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza sulla base della totalità del servizio prestato.

Lo stesso diritto ha il personale degli enti predetti che sia transitato alle dipendenze dello Stato per effetto di disposizioni di legge, purchè il servizio non statale già prestato fosse produttivo di trattamento pensionistico secondo le norme dell'ente di provenienza.

In entrambi i casi il trattamento, sia diretto che di riversibilità, è stabilito secondo le norme applicabili ai dipendenti statali e il relativo importo è ripartito tra lo Stato e gli altri enti, in proporzione della durata dei servizi utili rispettivamente resi; agli effetti di tale ripartizione, il computo si effettua a mesi interi, trascurando le frazioni di mese.

Art. 120.

(*Servizi con iscrizione ai fondi speciali per il personale postelegrafonico e telefonico*)

In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale degli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle amministrazioni statali, o viceversa, per la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione al fondo istituito presso l'Istituto postelegrafonici, o riscattati secondo le norme del fondo stesso, con quelli prestati allo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 119.

In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa integrativa di previdenza, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, nei ruoli di altre amministrazioni statali, per la ricongiunzione dei servizi si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523. Per il personale iscritto alla Cassa medesima, assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, la destinazione del capitale garantito dalla relativa polizza sarà stabilita con il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 275 del presente testo unico.

Art. 121.

(*Istituti di istruzione con fondi speciali di pensione*)

Il servizio reso presso istituti non statali di istruzione, con iscrizione a fondi speciali di pensione, è ricongiungibile con il servizio successivamente prestato in qualità di dipendente statale.

All'atto della definitiva cessazione dal servizio, il dipendente consegue un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi resi a detti istituti e allo Stato, computati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Per la determinazione del trattamento di cui sopra e per la ripartizione del relativo onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma.

Art. 122.

(*Servizi resi, con polizza assicurativa, presso istituti di istruzione*)

La disposizione del primo comma dell'art. 121 si applica anche nei casi di servizi prestati presso istituti non statali di istruzione, con polizza assicurativa.

Il trattamento di quiescenza, sulla base della totalità dei servizi resi presso detti istituti e presso lo Stato, è liquidato secondo le norme relative ai dipendenti statali.

Per la ripartizione dell'onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma. Gli istituti di istruzione hanno diritto di rivalsa nei confronti degli interessati.

Art. 123.

(*Insegnanti elementari e personale scolastico già comunale*)

Gli insegnanti elementari, che anteriormente al 1° gennaio 1934 furono iscritti a fondi speciali di comuni aventi autonomia scolastica, e successivamente al Monte pensioni per gli insegnanti elementari, conseguono il trattamento di quiescenza per la totalità dei servizi in base alle norme relative ai dipendenti statali; a tali fini, il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni per gli insegnanti elementari si considera come reso allo Stato.

L'onere relativo al trattamento di quiescenza è ripartito tra lo Stato e i comuni in proporzione alla durata dei rispettivi servizi utili espressa in mesi, trascurando le frazioni di mese.

L'ente locale versa allo Stato la propria quota capitalizzata a norma delle disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523.

La eventuale differenza tra il trattamento anzidetto e quello previsto dagli ordinamenti speciali dei comuni fa carico all'ente locale ed è da questo determinata e direttamente corrisposta all'interessato.

Il presente articolo si applica anche agli insegnanti elementari che, posteriormente al 31 dicembre 1933, erano ancora iscritti a regolamenti comunali di pensione, intendendosi in ogni caso cessata l'iscrizione a tali regolamenti a decorrere dal 1° ottobre 1948; nonché ai direttori didattici, agli ispettori scolastici, ai direttori centrali e in genere al personale di cui all'art. 59 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, in servizio alle dipendenze dello Stato successivamente al 30 settembre 1948.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Art. 124.

(Costituzione della posizione assicurativa)

Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato.

L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al predetto istituto, è portato in detrazione dall'indennità per una volta tanto spettante agli interessati; l'eventuale onere differenziale fa carico allo Stato.

Ove non spetti l'indennità suddetta, l'intero onere è assunto dallo Stato.

Nei casi di servizi ricongiungibili previsti dagli articoli 119, 120, 121 e 122, ove spetti indennità per una volta tanto, l'eventuale onere differenziale per i contributi è ripartito fra lo Stato e gli altri enti, in proporzione delle rispettive quote; ove la indennità non spetti l'intero onere è ripartito nella stessa proporzione.

Per i servizi computabili a domanda, la costituzione della posizione assicurativa si effettua a norma dell'art. 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente gli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Per il personale cessato dal servizio anteriormente al 30 aprile 1958, si applica l'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 125.

(Contributi)

I contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione anzidetta.

Per i servizi non di ruolo riscattati i contributi sono determinati, senza interesse, in base allo stipendio, alla paga o alla retribuzione considerati per il riscatto.

In nessun caso gli stipendi, le paghe o le retribuzioni di cui ai precedenti commi si considerano di importo superiore o inferiore, rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 126.

(Casi di esclusione)

Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione:

a) che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti statali, salvo che non optino per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le norme vigenti;

b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.

La costituzione della posizione anzidetta è parimenti esclusa qualora, in caso di morte del dipendente in attività di servizio, non sussista per i superstiti diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 127.

(Annullamento della posizione assicurativa)

La posizione assicurativa è annullata qualora, dopo la sua costituzione, il dipendente acquisti titolo allo assegno vitalizio di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente o assuma un altro servizio di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, ovvero quando venga riconosciuto, in favore del dipendente o dei suoi superstiti, diritto a pensione.

Qualora la posizione assicurativa abbia già fatto conseguire la pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o la invalidità di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, gli interessati, per essere ammessi alla ricongiunzione dei servizi o per il conseguimento della pensione a carico dello Stato, devono rinunciare alla pensione di detto Istituto e rifondere ad esso le rate o le indennità riscosse con gli interessi composti al saggio annuo del 5 per cento.

Nei casi di annullamento della posizione assicurativa costituita in relazione a servizi statali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale restituisce allo Stato l'importo dei contributi versati.

Art. 128.

(Personale militare volontario)

In favore dei militari volontari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, e dell'Aeronautica che cessano dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione, a cura dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo

dei contributi a carico del militare è trattenuto sul premio di congedamento. La parte eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato.

Qualora il personale di cui al comma precedente assuma successivamente servizio pensionabile presso una amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a rimborsare, senza interesse, l'ammontare dei suddetti contributi salvo che l'interessato rinunci al computo, ai fini della pensione statale, del servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi.

Nel caso in cui prima dell'assunzione in servizio pensionabile sia stata conseguita pensione di invalidità, l'interessato, per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale, deve rinunciare alla pensione di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale le rate riscosse, senza interessi.

Per i volontari della Marina militare valgono le disposizioni in vigore per l'iscrizione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara; questa rimborserà all'erario i contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versati dall'amministrazione militare a favore dei sottufficiali volontari raffermati che abbiano conseguito il diritto a pensione normale.

Art. 129.

(Operai)

Gli operai nominati in ruolo anteriormente al 1° luglio 1956 sono iscritti all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e i relativi contributi sono assunti interamente a carico dello Stato.

Lo Stato subentra nei diritti dei predetti operai e dei loro aventi causa alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i servizi resi dal 1° gennaio 1926 con iscrizione all'assicurazione predetta, che sono valutati anche per la pensione statale.

Per gli operai in servizio al 1° luglio 1956, che anteriormente alla data stessa abbiano acquisito il diritto alla pensione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti, il disposto del precedente comma si applica a partire dalla data di cessazione dal servizio.

Gli operai di cui al precedente comma che, alla data del 30 aprile 1952, si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di invalidità e vecchiaia, salvo il requisito dell'età, hanno diritto, quando siano in possesso anche di tale requisito, alla pensione sopracitata per la parte assicurativa già costituita alla data del 30 aprile 1952, ferma restando l'applicazione del terzo comma.

Il secondo comma non è applicabile agli operai che, alla data del 1° luglio 1956, erano titolari di pensione privilegiata.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche agli operai che abbiano ottenuto od ottengano la nomina o il passaggio ad impiego civile o militare, e ai loro aventi causa.

TITOLO IX
CUMULO DI PENSIONI E STIPENDI

Art. 130.

(Pensione normale diretta e trattamento di attività)

E' ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di regioni, di province, di comuni o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di enti parastatali, di enti o istituzioni di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle regioni, dalle province, dai comuni o dagli altri enti suindicati.

All'atto della cessazione del nuovo rapporto è liquidato il trattamento di quiescenza in base al servizio relativo al rapporto stesso. Tale trattamento è cumulabile con la pensione o assegno già conseguiti in dipendenza del precedente rapporto.

Restano ferme le disposizioni concernenti il divieto di cumulo degli assegni accessori di quiescenza tra loro o con assegni accessori di attività.

Art. 131.

(Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi)

In luogo del cumulo dei trattamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 130, qualora sia ammessa la riunione o la ricongiunzione del nuovo con il precedente servizio, il personale interessato può optare per tale riunione o ricongiunzione, con tutti gli effetti previsti dagli ordinamenti applicabili nei singoli casi.

Per l'esercizio dell'opzione si osservano le disposizioni degli artt. 151 e 262, ultimo comma.

Il personale che abbia esercitato l'opzione perde il godimento della pensione o dell'assegno già conseguiti e deve rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio.

All'atto della cessazione del nuovo rapporto, spetta il trattamento di quiescenza da liquidarsi sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione a detta cessazione.

Si osservano le disposizioni dell'art. 118.

Nei casi di cumulo di servizi resi con iscrizione alle casse pensioni, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro,

ai monti pensioni o a istituti o fondi speciali per pensioni amministrati da comuni, province o istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non si applicano le norme contenute nei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo. In tali casi l'esercizio della opzione e la rifusione delle rate di pensione percepite si effettuano secondo le norme e le modalità contemplate dagli ordinamenti delle casse pensioni, dei monti pensioni degli istituti o fondi speciali per pensioni sopra indicati.

Art. 132.

(*Effetti del precedente servizio in caso di cumulo*)

Nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un trattamento di attività, il precedente servizio che ha dato diritto alla pensione o all'assegno in godimento non si computa ai fini economici e di carriera nel nuovo rapporto né ai fini dell'ulteriore trattamento di quiescenza di cui al secondo comma dell'art. 130; resta altresì esclusa l'applicazione di norme che consentano maggiorazioni a qualsiasi titolo dell'anzianità di servizio valutabile ai fini di pensione, che siano già state considerate nella liquidazione della precedente pensione od assegno.

Art. 133.

(*Divieto di cumulo*)

Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non è ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione.

Il divieto di cui sopra opera nei casi di:

a) riammissione in servizio di personale civile;

b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il precedente servizio militare;

c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari;

d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti;

e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio precedente in qualità di incaricato;

f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 130, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi.

Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso è sospeso.

Al termine del nuovo servizio spetta il trattamento di quiescenza secondo il disposto del quarto comma dell'art. 131.

Art. 134.

(*Reiscrizioni a casse di previdenza*)

Nel caso di trattamento di quiescenza che derivi da iscrizione ad una delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, amministrati dal Ministero del tesoro, seguita da continuazione di iscrizione o da reiscrizione alla stessa cassa pensioni, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

Qualora il dipendente iscritto ad una delle casse pensioni precedentemente indicate cessi dal servizio e sia trattenuto in servizio o riprenda servizio presso lo stesso ente, con continuazione di iscrizione o con reiscrizione alla cassa medesima, le norme contenute nei primi tre commi dell'art. 133 trovano applicazione soltanto nei casi in cui la cessazione dal servizio non derivi da collocamento a riposo per limiti di età previsti da legge, da norme regolamentari o da contratto collettivo di lavoro a carattere nazionale.

Negli altri casi di collocamento a riposo, in cui le norme indicate nel comma precedente debbano applicarsi, il dipendente può chiedere il trattamento di pensione spettante per la totalità dei servizi resi con iscrizione e con continuazione di iscrizione o di reiscrizione alla cassa oppure i separati trattamenti di pensione e di pensione aggiuntiva relativi, rispettivamente, al servizio reso con iscrizione e a quello reso con continuazione di iscrizione o di reiscrizione; la pensione rimane comunque sospesa per la durata del servizio reso con continuazione di iscrizione o di reiscrizione.

Art. 135.

(*Personale in servizio alla data del 1° marzo 1966*)

Nei confronti del personale che alla data del 1° marzo 1966 si trovava in servizio in una delle posizioni previste dall'art. 133 ed era titolare di una pensione per i servizi prestati anteriormente, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 28 febbraio 1966 in materia di cumulo fra pensione e assegni di attività, salvo che il personale stesso abbia esercitato opzione per la riunione o ricongiunzione dei servizi.

Art. 136.

(*Trattamento di attività e pensione di riversibilità*)

E' ammesso il contemporaneo godimento di un trattamento di attività con una pensione normale, di riversibilità o indiretta, conseguita per i servizi prestati dal dante causa alle dipendenze delle amministrazioni o degli enti indicati nell'art. 130, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 137.

(*Trattamento economico di sfollamento*)

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo si applicano anche nei confronti del personale militare in godimento di trattamento economico di sfollamento, nonché nei confronti dei titolari di pensione o di assegno equivalente che, pur non derivanti dai servizi indicati nell'art. 130, siano a carico dello Stato o dell'amministrazione ferroviaria o di fondi istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo.

Art. 138.

(*Pensioni a carico dell'I.N.P.S.*)

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo non concernono le pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a carico di fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 139.

(*Pensione privilegiata*)

La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti.

Qualora l'interessato chieda la riunione o la ricongiunzione dei servizi, si applicano le norme di cui al titolo VII.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i sottufficiali e i graduati che abbiano conseguito, con o senza soluzione di continuità, la nomina ad impiego civile di cui all'art. 133, lettera *c*).

Art. 140.

(*Pensione di riversibilità*)

E' ammesso il cumulo della pensione di riversibilità, spettante al coniuge superstite del dipendente statale, con una pensione diretta.

E' altresì ammesso il cumulo delle pensioni di riversibilità cui gli aventi causa abbiano diritto da parte di danti causa che siano stati dipendenti statali.

TITOLO X

RITENUTE SULLA PENSIONE RECUPERO DI CREDITI PRESCRIZIONE DELLE RATE

Art. 141.

(*Ritenute sulla pensione*)

Sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilità, esclusa la parte di questa relativa all'assegno di caroviveri, spettanti agli ufficiali durante il periodo di permanenza in ausiliaria nonché durante i periodi di collocamento nella riserva o in congedo assoluto, quando questi ultimi siano computabili ai fini degli aumenti biennali secondo il disposto dell'art. 56, è operata la ritenuta del 6 per cento in conto entrate del tesoro. Qualora, però, il collocamento nella riserva o in congedo assoluto sia stato determinato da ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra, la ritenuta non è operata.

La pensione spettante agli ufficiali in ausiliaria è assoggettata al contributo dello 0,50 per cento a favore del Fondo di previdenza per i dipendenti dello Stato.

Agli effetti delle ritenute per l'assistenza sanitaria e per le imposte erariali, da operarsi sul trattamento di quiescenza spettante ai dipendenti statali, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 142.

(*Ritenute non operate sugli assegni di attività*)

Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza non siano state operate le ritenute in conto entrate del tesoro, di cui all'art. 3, il relativo importo è imputato al trattamento di quiescenza in unica soluzione oppure mediante trattenute mensili in misura non superiore al quinto della pensione o dell'assegno rinnovabile.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, si debba valutare un periodo non retribuito, l'interessato è tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro applicabili all'ultimo stipendio integralmente percepito.

Art. 143.

(*Sequestro, pignoramento, cessione*)

Il trattamento di quiescenza con i relativi assegni accessori, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, è sequestrabile e pignorabile per la realizzazione dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente all'amministrazione.

Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno può avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere.

La pensione e l'assegno rinnovabile non possono, comunque, essere sottoposti a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto, valutato al netto delle ritenute di cui all'art. 141.

Si applicano il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, e il regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295.

Il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2 del suddetto regio decreto legge non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di

liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico.

Art. 144.
(*Recupero dell'equo indennizzo*)

Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, la pensione privilegiata, la metà dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sarà recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari a un decimo dell'ammontare di questa.

PARTE SECONDA
Procedimento

TITOLO I
DOCUMENTAZIONE, RISCATTO E RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI

Art. 145.
(*Dichiarazione dei servizi e documentazione*)

Il dipendente statale. all'atto dell'assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.

Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l'attestazione è fatta nel provvedimento di nomina a ordinario.

Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria può essere integrata dagli aventi causa.

Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia nonché le successive variazioni.

La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove non sia prodotta dall'interessato, è acquisita d'ufficio.

I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 146.
(*Trasmissione della dichiarazione*)

Il capo dell'ufficio presso il quale il dipendente statale assume servizio, ricevuta la dichiarazione prevista dall'art. 145 e la documentazione eventualmente prodotta dall'interessato, trasmette gli atti all'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto: quest'ultimo ufficio acquisisce la documentazione non prodotta dall'interessato.

Art. 147.
(*Servizi e periodi computabili a domanda*)

Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, può presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 145 oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza.

Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.

Nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se incorso nella decadenza di cui al primo comma, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dell'invito dell'ufficio.

Art. 148.
(*Applicabilità delle disposizioni degli articoli precedenti*)

Le disposizioni contenute negli articoli 145, 146 e 147 si osservano, in quanto applicabili, anche per i dipendenti civili non di ruolo, con esclusione soltanto di quelli che ai fini del trattamento di quiescenza sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

Alla dichiarazione dei servizi non è tenuto il personale militare non appartenente al servizio permanente o continuativo.

Art. 149.
(*Definizione della domanda di computo*)

Sulla domanda di computo dei servizi e dei periodi di cui all'art. 147 provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto.

Il provvedimento è emesso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda o dalla acquisizione dei documenti ed è comunicato all'interessato in forma amministrativa.

Art. 150.
(*Pagamento del contributo di riscatto*)

Il contributo di riscatto può essere versato in unica soluzione oppure mediante ritenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione o sul trattamento diretto di quiescenza per un periodo di tempo non superiore a quello riscattato, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di registrazione del provvedimento di cui all'art. 149.

Nel caso di liquidazione di indennità in luogo di pensione, il contributo di riscatto e le rate residue sono detratti in unica soluzione dall'indennità stessa.

Nel caso di pensione di riversibilità l'importo delle rate di contributo non ancora versate è ridotto proporzionalmente all'aliquota di riversibilità della pensione, fermo restando il numero delle rate stesse.

Art. 151.

(*Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio*)

La riunione e la ricongiunzione dei servizi sono effettuate su domanda dell'interessato nel caso in cui, per il servizio precedente, sia stato liquidato il trattamento di quiescenza e questo sia cumulabile con il trattamento di attività spettante in relazione al nuovo rapporto; in ogni altro caso si provvede di ufficio.

La domanda deve essere presentata all'amministrazione statale o all'ente presso cui il dipendente presta il nuovo servizio ovvero all'istituto al quale è iscritto ai fini di quiescenza.

La domanda non è ammessa se presentata oltre il termine di sei mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto. Qualora, però, il trattamento di quiescenza relativo al precedente servizio sia stato liquidato dopo la data di inizio del nuovo rapporto, il termine anzidetto decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione o, se anteriore, dalla data di riscossione della prima rata di pensione o di assegno ovvero dell'indennità per una volta tanto.

L'amministrazione, l'ente o l'istituto di cui al secondo comma, ove non respinga la domanda, ne dà comunicazione all'amministrazione o all'ente da cui il dipendente proviene ovvero all'istituto al quale era stato iscritto, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda o dalla data di acquisizione dei documenti.

Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto.

Art. 152.

(*Determinazione della pensione capitalizzata*)

Il provvedimento con il quale viene determinata la pensione in valore capitale o l'indennità per una volta tanto da versare all'amministrazione statale, all'ente o all'istituto di cui al secondo comma dell'art. 151 è emesso entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al quarto comma di detto articolo.

Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio che ha liquidato o che è competente a liquidare il trattamento di quiescenza spettante al proprio dipendente.

Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa all'interessato nonché all'amministrazione o all'ente a cui egli è transitato ovvero all'istituto al quale è iscritto ai fini di quiescenza.

Art. 153.

(*Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato*)

Nei casi di ricongiunzione di servizi, previsti nel titolo VII, capo II, l'ufficio competente a liquidare il complessivo trattamento di quiescenza determina la quota a carico dell'ente che concorre alla ricongiunzione.

Lo stesso ufficio provvede alla capitalizzazione della quota comunale nei casi di cui all'art. 123.

Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa all'interessato e all'ente o all'istituto che concorre alla ricongiunzione.

TITOLO II

LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Capo I

TRATTAMENTO NORMALE DIRETTO E DI RIVERSIBILITA'

Sezione I. — Trattamento normale diretto

Art. 154.

(*Competenza*)

Per il personale degli uffici periferici la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza è devoluta, per ogni amministrazione, all'ufficio periferico con circoscrizione provinciale o superiore; nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età, il trattamento di quiescenza normale è liquidato dall'ufficio precedentemente indicato in base al provvedimento di cessazione dal servizio trasmesso dall'organo competente ovvero in base a una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi verificate le condizioni previste per il diritto a detto trattamento.

Per il collocamento a riposo e per la liquidazione del trattamento di quiescenza del personale in servizio presso le amministrazioni centrali, dei dirigenti degli uffici periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale nonché per il personale collocato fuori ruolo o comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici provvede l'amministrazione centrale a cui il dipendente appartiene.

Gli uffici centrali e periferici competenti a disporre il collocamento a riposo e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, ai sensi dei commi precedenti, sono stabiliti, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione

del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente e con il Ministro per il tesoro.

Il Ministero di grazia e giustizia liquida il trattamento di quiescenza dei magistrati ordinari e del personale, centrale e periferico, dipendente dal Ministero stesso nonché del personale degli archivi notarili; la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede per i magistrati e per il personale del Consiglio di Stato e della Corte dei conti nonchè per il personale dell'Avvocatura dello Stato.

Restano ferme le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico, secondo le quali il collocamento a riposo di determinate categorie di dipendenti dello Stato è disposto con decreto del Presidente della Repubblica.

Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale nei casi in cui ai dipendenti uffici periferici siano demandati compiti di carattere esclusivamente tecnico.

Art. 155.

(*Cessazione dal servizio per limiti di età*)

La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico decreto.

Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della riversibilità della pensione, generalità della moglie e dei figli minorenni.

Il provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di età.

All'atto della cessazione dal servizio copia del decreto di liquidazione è consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta.

Qualora non sia possibile assicurare il pagamento della pensione dalla data di decorrenza, si provvede alla corresponsione del trattamento provvisorio ai sensi dell'art. 162.

Art. 156.

(*Altri casi di cessazione dal servizio*)

Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età, il provvedimento di cessazione è comunicato, anche prima della registrazione, all'ufficio competente affinché proceda alla liquidazione del trattamento di quiescenza.

Si osservano le disposizioni dei commi secondo e quinto dell'art. 155.

Art. 157.

(*Liquidazione di ufficio*)

Il trattamento normale diretto è in ogni caso liquidato di ufficio.

Sezione II. — Trattamento normale di riversibilità

Art. 158.

(*Competenza*)

In caso di decesso in servizio il trattamento normale di riversibilità è liquidato dall'ufficio competente a liquidare il trattamento diretto.

Per i familiari del pensionato provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa alla pensione diretta; se per la liquidazione della pensione di riversibilità sia necessario determinare nuovamente la misura della pensione diretta, provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento diretto.

In caso di decesso di un compartecipe della pensione, alla liquidazione del nuovo trattamento in favore dell'altro o degli altri titolari del diritto provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; la stessa direzione provinciale provvede altresì nei casi di perdita del diritto da parte di un compartecipe della pensione nonché nei casi di consolidamento.

Per la riversibilità della pensione in favore dei familiari dei dipendenti degli archivi notarili provvede l'amministrazione centrale.

Art. 159.

(*Liquidazione in caso di decesso in servizio*)

Il trattamento normale di riversibilità in favore della vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio è liquidato di ufficio; in favore degli altri aventi diritto si provvede su domanda degli interessati.

Art. 160.

(*Liquidazione in caso di morte del pensionato*)

In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni, in base ai dati risultanti nel decreto di liquidazione del trattamento diretto e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova.

Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite, titolare di pensione di riversibilità.

Per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del tesoro provvede su domanda degli interessati.

Art. 161.

(*Riversibilità ordinaria del trattamento privilegiato*)

Le disposizioni della presente sezione si applicano anche per la riversibilità ordinaria della pensione privilegiata e dell'assegno rinnovabile.

Sezione III. — Disposizioni comuni

Art. 162.

(*Liquidazione provvisoria*)

Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta è corrisposto al pensionato, dal medesimo ufficio da cui dipendeva all'atto della cessazione dal servizio, un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.

Con le modalità di cui al precedente comma si provvede anche nei confronti della vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.

A favore degli insegnanti elementari e, in caso di decesso in attività di servizio, dei loro aventi diritto, la concessione del trattamento provvisorio ha luogo mediante ruolo di pagamento emesso dal provveditorato agli studi e dato in carico alla competente direzione provinciale del tesoro. Detto ruolo è comunicato alla Corte dei conti per il riscontro consuntivo.

In caso di decesso del pensionato la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita, ove non trovi applicazione l'art. 160, primo comma, procede, in attesa della registrazione del provvedimento, alla corresponsione in via provvisoria alla vedova e agli orfani minori della pensione che ad essi compete ai sensi del presente testo unico.

Capo II

TRATTAMENTO PRIVILEGIATO DIRETTO E DI RIVERSIBILITA'

Sezione I. — Organi e competenza

Art. 163.

(*Amministrazione centrale*)

Il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento privilegiato, sia diretto che di riversibilità, è adottato dall'amministrazione centrale a cui il dipendente apparteneva, salvo quanto disposto negli articoli 164 e 188.

Nel caso in cui l'amministrazione centrale abbia già adottato un provvedimento definitivo sulla dipendenza di infermità o lesioni, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le questioni risolute con detto provvedimento non possono essere riesaminate ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato.

Art. 164.

(*Altri uffici*)

All'ufficio centrale o periferico competente a liquidare il trattamento normale diretto è, altresì, devoluta la competenza a provvedere sulla domanda di trattamento privilegiato diretto e, qualora il dipendente sia deceduto in servizio, sulla domanda di trattamento privilegiato di riversibilità nei casi in cui:

a) la domanda non sia ammissibile ai sensi degli articoli 169 e 184, terzo comma;

b) risulti manifesto che i fatti dedotti dal dipendente o dai suoi aventi causa non costituiscono fatti di servizio;

c) il dipendente non si sia presentato agli accertamenti sanitari nel termine stabilito dall'art. 174.

I provvedimenti emessi ai sensi del comma precedente sono definitivi.

Art. 165.

(*Commissioni mediche ospedaliere*)

Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:

a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;

b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;

c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.

Ciascuna commissione medica ospedaliera è composta da almeno tre ufficiali medici, compreso il presidente. La commissione è presieduta dal direttore dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui è costituita oppure da un ufficiale medico superiore delegato dal direttore.

La commissione medica ospedaliera, allorché si pronuncia in relazione ad istanze di militari dei Corpi di polizia, è integrata da un ufficiale medico del corpo di appartenenza del militare, con voto consultivo; per i funzionari di pubblica sicurezza interviene un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermità o lesioni, il presidente può chiamare a far parte della commissione, di volta in volta e per singoli casi, un medico specialista con voto consultivo.

Art. 166.

(*Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie*)

Sulla dipendenza delle infermità contratte o delle lesioni riportate dal dipendente ovvero sulle cause della sua morte esprime il proprio parere, nei casi previsti, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Detto comitato è composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e da un numero di membri stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I componenti devono appartenere alle seguenti categorie di personale anche se a riposo:

magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di consigliere di appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei

conti, funzionari del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata; ufficiali generali e superiori medici.

Alle sedute prende anche parte, con voto deliberativo, un funzionario con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, della amministrazione presso la quale il dipendente prestava servizio.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Durante l'incarico i componenti in attività di servizio continuano, ad eccezione del presidente, ad esercitare le loro normali funzioni.

E' in facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a non oltre due membri di esso scelti tra i magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quella di consigliere.

Il comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilità della adunanza plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal presidente e da cinque membri dei quali almeno due magistrati e un ufficiale medico. Alla costituzione delle sezioni provvede il presidente del comitato.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate a magistrati della Corte dei conti o a funzionari dell'amministrazione dello Stato.

Sezione II. — Trattamento privilegiato diretto

Art. 167.
(Iniziativa d'ufficio o su domanda)

Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.

In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda.

Art. 168.
(Presentazione e contenuto della domanda)

La domanda di trattamento privilegiato diretto è presentata all'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l'ultimo servizio.

Nella domanda devono essere indicate le infermità o le lesioni per le quali il trattamento è richiesto e devono essere specificati i fatti di servizio che le determinarono.

Il richiedente può, inoltre, produrre certificazioni sanitarie ed ogni altro documento che ritenga utile.

Art. 169.
(Ammissibilità della domanda)

La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.

Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo.

Art. 170.
(Istruttoria)

Il capo dell'ufficio al quale è stata presentata la domanda di trattamento privilegiato diretto procede all'accertamento dei fatti, redige in merito un rapporto informativo e lo trasmette all'ufficio di cui all'art. 164, unitamente agli atti acquisiti.

Art. 171.
(Adempimenti dell'ufficio)

L'ufficio al quale è trasmesso il rapporto informativo acquisisce il parere della commissione medica ospedaliera nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Alla commissione medica è inviato il rapporto informativo unitamente alla documentazione amministrativa e sanitaria relativa al caso.

Qualora, però, la domanda di trattamento privilegiato sia stata presentata dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'art. 169 o se risulti manifesto che i fatti dedotti dal richiedente non costituiscono fatti di servizio, il capo dell'ufficio di cui al primo comma, senza interpellare la commissione medica ospedaliera, respinge la domanda a norma dell'art. 164.

Art. 172.
(Accertamenti sanitari)

La commissione medica ospedaliera esegue gli accertamenti sanitari mediante visita diretta nella propria sede; la visita è eseguita a domicilio soltanto nel caso in cui le condizioni di salute dell'interessato non gli permettano di recarsi presso la sede della commissione.

La commissione medica può disporre il ricovero in ospedali civili, istituti sanitari o altri enti.

Qualora l'interessato sia internato in ospedale psichiatrico, la commissione medica può, limitatamente alla infermità mentale, pronunciare il suo parere in base a relazione del direttore dell'ospedale medesimo corredata dai documenti clinici pertinenti al caso.

L'interessato ha diritto di farsi assistere nel corso degli accertamenti sanitari da un medico di fiducia oppure, gratuitamente, da un medico designato dall'istituto erogatore dell'assistenza sanitaria; l'istituto designa il medico entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. Il medico che assiste agli accertamenti può formulare osservazioni e chiederne l'inserzione nel verbale di cui all'art. 175.

Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della commissione medica ospedaliera, da un collegio di medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.

Art. 173.
(*Spese di ricovero*)

Nel caso in cui gli accertamenti sanitari siano eseguiti in ospedali civili o in altri istituti sanitari a norma dell'art. 172, la spesa per il ricovero è a carico dell'istituto erogatore dell'assistenza sanitaria.

Art. 174.
(*Mancata presentazione agli accertamenti sanitari*)

L'interessato che, senza giustificato motivo, non si sottoponga a visita medica entro un anno dalla convocazione non può conseguire il trattamento privilegiato se non presenta nuova domanda. Il trattamento eventualmente spettante decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.

Le commissioni mediche ospedaliere sono tenute a comunicare all'ufficio di cui all'art. 164 i nominativi di coloro che non si sono presentati alla visita medica entro il termine stabilito dal comma precedente, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione. Il capo dell'ufficio respinge la domanda in relazione alla quale fu disposta la visita.

Art. 175.
(*Verbale della commissione medica ospedaliera*)

Per ciascun dipendente visitato la commissione medica ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti, formulando il giudizio diagnostico delle infermità e delle lesioni riscontrate ed esprimendo il proprio parere sulla relazione causale tra dette infermità o lesioni e i fatti denunciati dal dipendente, nonché sulle conseguenze che ne derivino relativamente alla di lui idoneità al servizio.

Nello stesso verbale è espresso il giudizio di classificazione delle infermità e delle lesioni diagnosticate, secondo le tabelle applicabili.

Ai fini del trattamento privilegiato di riversibilità, la commissione medica ospedaliera fa risultare nel verbale il proprio parere circa la relazione causale tra l'infermità o la lesione, da cui è derivata la morte del dipendente, e i fatti denunciati; nel caso in cui al dipendente sia stato già attribuito il trattamento privilegiato diretto, deve essere precisato se l'infermità o la lesione dalla quale è derivata la sua morte sia la stessa che aveva dato luogo a detto trattamento.

Nel verbale di cui ai commi precedenti devono farsi constare altresì i motivi per i quali la commissione medica non abbia condiviso le osservazioni eventualmente formulate dal medico che ha assistito l'interessato.

La commissione medica si pronuncia a maggioranza; il componente che dissenta fa constare nel verbale i motivi del dissenso.

Prima di esprimere il parere di cui al primo comma, la commissione medica può chiedere al capo dell'ufficio che ha compilato il rapporto informativo ulteriori adempimenti istruttori.

Art. 176.
(*Trasmissione degli atti all'amministrazione centrale*)

Ricevuto il parere della commissione medica ospedaliera, l'ufficio competente cura la trasmissione degli atti all'amministrazione centrale entro il termine di dieci giorni.

Art. 177.
(*Casi in cui è richiesto il parere del comitato*)

Il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie deve essere sentito nel caso in cui la competente commissione medica ospedaliera abbia espresso il parere che le infermità o le lesioni accertate siano dipendenti da fatti di servizio.

Il comitato è altresì sentito, con motivata richiesta, ove la commissione medica ospedaliera abbia espresso parere contrario e l'amministrazione centrale non ritenga di uniformarsi; in caso diverso l'amministrazione centrale provvede in conformità del parere della commissione medica ospedaliera.

Art. 178.
(*Pareri del Ministero della sanità e del collegio medico legale*)

L'amministrazione centrale, acquisito il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, qualora non condivida detto parere può sentire l'ufficio medico legale presso il Ministero della sanità; per il personale militare, per i dipendenti civili del Ministero della difesa e per i funzionari di pubblica sicurezza può essere sentito il collegio medico legale presso il Ministero della difesa.

Gli organi indicati nel comma precedente sono sentiti dall'amministrazione centrale anche nei casi in cui questa non condivida il giudizio sulla classificazione delle infermità o delle lesioni, espresso dalla commissione medica ospedaliera.

Art. 179.
(*Provvedimento dell'amministrazione centrale*)

L'amministrazione centrale emette il proprio provvedimento entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ovvero, nei casi in cui tale comitato non è sentito, dalla ricezione del parere della commissione medica ospedaliera; quando è sentito il Ministero della sanità o il collegio medico legale, il provvedimento è emesso entro venti giorni dalla ricezione del relativo parere.

Nel provvedimento che sia adottato in difformità del parere del comitato sono specificati i motivi del dissenso.

Nel decreto con il quale si liquida la pensione o l'assegno rinnovabile sono indicati, ai fini dell'eventuale riversibilità, i dati di cui all'art. 155, secondo comma.

Art. 180.

(*Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto al trattamento privilegiato diretto*)

Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento relativo al trattamento privilegiato diretto, si fa luogo alla liquidazione provvisoria della pensione normale, con riserva di pronuncia sulla domanda di trattamento privilegiato.

Se la pensione normale non spetta e purché il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie abbia espresso parere favorevole sul trattamento privilegiato, l'amministrazione centrale dispone la corresponsione di un trattamento provvisorio in misura pari alla pensione o all'assegno rinnovabile, con gli eventuali assegni accessori, della categoria da attribuire.

Qualora sia da attribuire l'assegno rinnovabile, la durata del trattamento provvisorio di cui al comma precedente non può superare quella dell'assegno.

All'atto dell'ammissione al pagamento della pensione privilegiata o dell'assegno rinnovabile si fa luogo al conguaglio con le somme corrisposte a titolo di trattamento provvisorio.

Art. 181.

(*Accertamenti sanitari per rinnovazione dell'assegno*)

Sei mesi prima della scadenza dell'assegno rinnovabile, il titolare è sottoposto a nuova visita medica.

L'invalido che, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica entro un anno dalla convocazione oppure dalla scadenza dell'assegno, se quest'ultimo termine è più favorevole, per ottenere ulteriore trattamento privilegiato deve presentare apposita domanda alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; il nuovo trattamento non potrà decorrere che dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda suddetta.

Nel caso previsto dal comma precedente la commissione medica ospedaliera, decorso l'anno, comunica i nominativi dei titolari di assegno rinnovabile, che non si sono presentati a visita, alla competente direzione provinciale del tesoro, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione.

Art. 182.

(*Scadenza dell'assegno rinnovabile*)

Nei casi in cui, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non sia ancora intervenuto il nuovo provvedimento di competenza dell'amministrazione centrale, la direzione provinciale del tesoro proroga i pagamenti, per non oltre due anni, nella stessa misura dell'ultima rata dell'assegno scaduto, salvo quanto disposto nel terzo comma.

Se con il provvedimento dell'amministrazione centrale venga attribuito un altro assegno rinnovabile o la pensione, le somme corrisposte per proroga sono imputate all'assegno o alla pensione medesimi; tuttavia, in caso di assegnazione di categoria inferiore, l'imputazione è limitata all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate del trattamento di minore categoria; oltre tale limite non si fa luogo a recupero. Qualora invece, non venga attribuito altro assegno o pensione, le somme predette sono abbuonate.

Nel caso in cui il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità non sia stato compiuto per mancata presentazione dell'interessato alla visita medica, la direzione provinciale del tesoro, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 181, sospende i pagamenti relativi all'assegno prorogato e rimette gli atti all'amministrazione centrale, che provvede di conseguenza.

Art. 183.

(*Aggravamento*)

Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni di cui all'art. 70, la domanda di revisione è presentata all'amministrazione centrale.

Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti, entro tre mesi dalla convocazione, alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento, la commissione medica ne dà comunicazione all'amministrazione centrale, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione.

L'amministrazione centrale, ricevuta la comunicazione della commissione medica ospedaliera, respinge la istanza di revisione.

Gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda; il relativo trattamento eventualmente spettante decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.

Sezione III. — Pensione privilegiata di riversibilità

Art. 184.

(*Decesso in servizio*)

In caso di morte del dipendente in attività di servizio, l'avente causa che ritenga la morte dovuta al servizio stesso, per conseguire la pensione privilegiata di riversibilità deve presentare domanda all'ufficio presso il quale il dante causa prestava servizio, salvo quanto disposto dall'ultimo comma.

La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 168.

La domanda non è ammessa qualora sia presentata oltre il termine di cinque anni dalla data del decesso del dante causa, salvo che quest'ultimo avesse già chiesto l'accertamento di cui all'art. 169.

Nel caso in cui il dipendente sia deceduto per causa violenta nell'adempimento degli obblighi di servizio, la pensione privilegiata di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni è liquidata d'ufficio.

Art. 185.

(*Adempimenti degli uffici*)

Il capo dell'ufficio al quale è stata presentata la domanda di pensione privilegiata di cui all'art. 184 procede all'accertamento dei fatti, alla redazione del rap-

porto informativo e alla trasmissione degli atti all'ufficio di cui all'art. 164.

Quest'ultimo ufficio acquisisce il parere della commissione medica ospedaliera e rimette l'intera documentazione all'amministrazione centrale, salvo il rigetto della domanda ove ricorrano i casi previsti dall'art. 164, lettere *a*) o *b*).

Art. 186.

(*Decesso del titolare di trattamento diretto*)

In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, l'avente causa che ritenga la morte dovuta all'infermità o alla lesione per la quale era stato attribuito detto trattamento, per conseguire la pensione privilegiata di riversibilità deve presentare documentata domanda all'amministrazione centrale che ha liquidato il trattamento diretto, salvo quanto disposto nell'articolo 188.

Il parere della commissione medica ospedaliera, sulle cause della morte del titolare del trattamento diretto, è acquisito dall'amministrazione centrale.

Art. 187.

(*Provvedimento dell'amministrazione centrale*)

Sulla domanda di pensione privilegiata di riversibilità l'amministrazione centrale provvede dopo aver sentito il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, salvo che non respinga la domanda in conformità del giudizio espresso dalla commissione medica ospedaliera.

Il Ministero della sanità e il collegio medico legale possono essere sentiti nei casi previsti dall'art. 178, comma primo.

Il provvedimento definitivo è emesso secondo le disposizioni contenute nell'art. 179, commi primo e secondo.

Art. 188.

(*Trattamento speciale*)

In favore della vedova e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilità previsti dall'articolo 93 sono liquidati d'ufficio, senza l'adozione di provvedimento formale, dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa al trattamento diretto, in base ai dati risultanti dal provvedimento di liquidazione di tale trattamento e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova.

Art. 189.

(*Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto alla pensione privilegiata di riversibilità*)

In caso di morte del titolare di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile, inferiore alla prima categoria, in favore della vedova e degli orfani minorenni si applicano le disposizioni dell'art. 160, salvo il provvedimento sull'eventuale diritto alla pensione privilegiata di riversibilità.

Art. 190.

(*Rinvio*)

Nei casi di decesso di un compartecipe della pensione privilegiata di riversibilità o di perdita del diritto a tale compartecipazione nonchè nei casi di consolidamento si applica il disposto dell'art. 158, comma terzo.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 191.

(*Decorrenza e durata della pensione e degli assegni*)

La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali è diversamente disposto.

La pensione di riversibilità decorre dal giorno successivo a quello della morte del dante causa; nel caso previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, la pensione di riversibilità viene corrisposta con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti. Tuttavia, ove per la stessa infermità l'interessato consegua ulteriore assegno rinnovabile ovvero pensione, il cui periodo di attribuzione sia in tutto o in parte contemporaneo a quello di percezione del precedente assegno, il nuovo trattamento sarà corrisposto dalla data in cui viene a cessare il pagamento di quello precedente.

Per i minori non emancipati e gli interdetti, il termine di cui al comma precedente nonchè quelli stabiliti da altre disposizioni del presente testo unico rimangono sospesi finchè duri la incapacità di agire.

Art. 192.

(*Domanda di liquidazione*)

Nei casi in cui per la liquidazione del trattamento di quiescenza è prevista la domanda dell'interessato, questa può essere spedita a mezzo di lettera raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che è tenuto ad apporre il timbro a data sulla domanda stessa.

In caso di presentazione della domanda ad ufficio non competente dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva, l'ufficio medesimo la trasmette a quello che deve provvedere, dandone comunicazione all'interessato; ai fini della decorrenza dei termini, si tiene conto della data di presentazione della domanda al primo ufficio.

Art. 193.

(*Comunicazione del decreto*)

Il decreto relativo al trattamento di quiescenza è comunicato all'interessato a mezzo del servizio postale, salvo quanto disposto dall'art. 155, quarto comma.

Se l'interessato è deceduto, la comunicazione del decreto relativo al trattamento diretto è fatta al coniuge superstite o agli orfani; in mancanza di questi, è fatta impersonalmente agli eredi nell'ultima residenza del defunto, mediante affissione all'albo del comune.

Le stesse modalità vengono osservate per la comunicazione dei decreti relativi al trattamento di riversibilità.

Art. 194.

(*Inabilità a proficuo lavoro*)

Per comprovare lo stato di inabilità a proficuo lavoro può essere prodotto dall'interessato un certificato del medico provinciale, di un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dell'ufficiale sanitario del comune attestante tale stato e il carattere permanente di esso alla data della morte del dipendente ovvero alla data del raggiungimento della maggiore età, se successiva, con l'indicazione delle cause dell'inabilità.

Qualora l'interessato abbia prodotto documentazione diversa da quella indicata nel comma precedente ovvero abbia omesso di produrre certificazione medica, l'ufficio dispone gli accertamenti sanitari presso le competenti commissioni mediche ospedaliere.

Art. 195.

(*Competenza per gli assegni accessori*)

L'amministrazione centrale provvede d'ufficio alla attribuzione dell'assegno di superinvalidità, dell'assegno di cura, dell'assegno per cumulo di infermità, dell'assegno complementare, dell'indennità di assistenza ed accompagnamento e dell'assegno speciale annuo; provvede su domanda dell'interessato all'attribuzione dell'assegno di incollocabilità.

Le direzioni provinciali del tesoro provvedono di ufficio all'attribuzione della tredicesima mensilità, dell'assegno di caroviveri e della indennità integrativa speciale; provvedono su domanda dell'interessato all'attribuzione dell'indennità speciale annua, degli aumenti di integrazione, dell'assegno di previdenza e dell'assegno di incollocamento.

Gli aumenti di integrazione sono attribuiti senza la adozione di provvedimento formale. Delle attribuzioni disposte le direzioni provinciali del tesoro danno comunicazione periodica alla competente amministrazione centrale e agli organi di controllo. Si applica il disposto di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione.

Art. 196.

(*Quote di aggiunta di famiglia*)

Le quote di aggiunta di famiglia sono attribuite — senza l'adozione di provvedimento formale — dalla direzione provinciale del tesoro su domanda dell'interessato, salvo quanto è previsto nei successivi commi.

Nei confronti del dipendente cessato dal servizio l'attribuzione è effettuata d'ufficio in base all'indicazione, contenuta nel ruolo di pensione ovvero in apposita comunicazione da parte del competente ufficio, delle generalità delle persone per le quali era corrisposta l'aggiunta di famiglia all'atto della cessazione dal servizio ovvero, qualora trattisi di personale già amministrato dalla direzione provinciale del tesoro, in base alle risultanze degli atti in possesso della direzione stessa.

Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi secondo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione.

Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 160 del presente testo unico, l'attribuzione della quota di aggiunta di famiglia è effettuata d'ufficio per le persone che, in base agli atti in possesso della direzione provinciale del tesoro, siano da considerare a carico dell'avente diritto.

E' fatto obbligo ai titolari di pensione che fruiscano delle quote di aggiunta di famiglia di segnalare alla direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni cui è subordinato il diritto alla quota di aggiunta di famiglia.

Il titolare di pensione che produca dichiarazione non conforme al vero o reticente incorre nella sospensione, non superiore a sei mesi, del godimento della quota di aggiunta di famiglia.

TITOLO III

PAGAMENTI

Art. 197.

(*Pagamento delle pensioni e degli assegni*)

La rata di pensione o di assegno rinnovabile scade l'ultimo giorno del mese.

Il Ministro per il tesoro può disporre che il pagamento delle pensioni e degli assegni sia effettuato nel corso del mese di scadenza con le modalità che saranno determinate con suo decreto.

In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno, non si promuove azione contro gli eredi per la restituzione all'erario dell'importo riscosso per i giorni che intercorrono tra la morte dell'assegnatario e la fine del mese.

Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato, alla scadenza che sarà stabilita dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

Il primo comma del presente articolo avrà effetto dalla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro.

Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di riversibilità, la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal giorno di decorrenza della rata successiva alla data in cui si verifica l'evento che determina la cessazione del diritto stesso.

Art. 198.
(*Arrotondamento*)

L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile è arrotondato, per eccesso, a lire cento.

Per l'arrotondamento dell'importo netto mensile delle suddette competenze, si applicano le norme generali sulle competenze spettanti ai dipendenti statali.

Art. 199.
(*Nomina del rappresentante*)

I titolari di pensione o di assegno rinnovabile possono nominare mediante mandato speciale con firma autenticata anche in via amministrativa, da prodursi alla competente direzione provinciale del tesoro, un proprio rappresentante per la riscossione continuativa del trattamento loro spettante.

Art. 200.
(*Documenti validi per la riscossione*)

La tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza ed ai loro familiari è documento valido anche ai fini della riscossione dei titoli di spesa dello Stato emessi per il pagamento delle pensioni e degli assegni, senza limiti di importo.

Le amministrazioni competenti al rilascio o le direzioni provinciali del tesoro appongono sulla tessera di riconoscimento apposita annotazione con l'indicazione del numero d'iscrizione della relativa partita di pensione o di assegno.

A coloro che sono sprovvisti della tessera di cui sopra viene rilasciato apposito documento da valere per la riscossione.

Continuano ad avere validità, ai fini della riscossione, i certificati di iscrizione rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico.

Art. 201.
(*Pagamento dei ratei insoluti*)

In caso di decesso del titolare di pensione o di assegno rinnovabile, il rateo di pensione o assegno, lasciato insoluto, spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli.

Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo è devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in materia di successione.

La riscossione del rateo può essere delegata ad uno degli aventi diritto mediante scrittura privata con firma autenticata anche in via amministrativa.

Art. 202.
(*Adeguamento delle norme sui pagamenti e sulla imputazione delle spese per pensioni*)

Il Ministro per il tesoro, con decreto da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti, potrà emanare disposizioni sui servizi concernenti il pagamento delle pensioni in relazione all'aggiornamento delle tecniche meccanografiche ed elettroniche.

Le pensioni ordinarie e gli assegni temporanei e rinnovabili dei dipendenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato e dei loro congiunti, pagabili a mezzo di ruoli di spesa fissa, con esclusione dei trattamenti di quiescenza gravanti sui bilanci di amministrazioni ed Aziende autonome, sono imputati ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

L'esercizio finanziario di decorrenza e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma precedente saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro. Restano ferme le attribuzioni delle competenti amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di liquidazione e di ordinazione di pagamento delle pensioni nonché quelle dei rispettivi organi di controllo centrali e periferici.

TITOLO IV
REVOCA E MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO

Art. 203.
(*Competenza*)

Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 204.
(*Motivi*)

La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente può aver luogo quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;

b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del provvedimento;

d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

Art. 205.
(*Iniziativa e termini*)

La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato.

Nei casi previsti nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 204 il provvedimento è revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lettere *c*)

e *d*) di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti.

La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato all'interessato.

Art. 206.

(*Effetti*)

Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato.

Art. 207.

(*Revoca o modifica su domanda nuova*)

Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento può essere sempre revocato o modificato quando l'interessato presenti una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento.

Art. 208.

(*Perdita del diritto alla pensione di riversibilità*)

Nel caso in cui il titolare di pensione di riversibilità o di assegno alimentare, in adempimento dell'obbligo stabilito dall'ultimo comma dell'art. 86, comunichi alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno, la stessa direzione provinciale sospende i pagamenti e, ove abbia emesso il provvedimento di liquidazione, lo revoca.

Se il provvedimento di liquidazione sia stato emesso da altro ufficio, la direzione provinciale del tesoro, sospesi i pagamenti, trasmette la comunicazione dell'interessato all'ufficio liquidatore, che procede alla revoca.

Nel caso in cui, pur non essendo pervenuta comunicazione da parte dell'interessato, risulti alla competente direzione provinciale del tesoro che le condizioni richieste per il diritto alla pensione o all'assegno siano cessate, la direzione provinciale stessa comunica allo interessato, in via amministrativa, gli elementi in suo possesso, per le eventuali deduzioni da presentarsi entro trenta giorni.

Scaduto detto termine senza che l'interessato abbia prodotto deduzioni, si procede a norma di quanto disposto dal primo e dal secondo comma.

Qualora l'interessato abbia prodotto le proprie deduzioni, provvede in merito la direzione provinciale del tesoro ovvero l'ufficio liquidatore, ai sensi dei commi precedenti.

PARTE TERZA

Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

TITOLO I

FONDO PENSIONI

Art. 209.

(*Disposizioni di carattere generale*)

Per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i loro familiari il trattamento di quiescenza è erogato a carico del Fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418.

Al fondo pensioni sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonchè quelli non di ruolo assunti in servizio per un periodo non inferiore a un anno.

Per il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per effetto di disposizioni legislative, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda l'iscrizione al Fondo pensioni, le rispettive norme di inquadramento.

Il Fondo pensioni è dotato di un patrimonio costituito:

con le somme rappresentanti, al 31 dicembre 1908, i patrimoni della Cassa pensioni del consorzio di mutuo soccorso e dell'istituto di previdenza di cui alla legge 24 marzo 1907, n. 132;

con gli avanzi di gestione del Fondo stesso;

con altre entrate per titoli diversi.

Il patrimonio di cui sopra è custodito e amministrato gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti e le relative somme possono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in mutui al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e negli altri modi stabiliti dalla legge.

Sulle somme investite in mutui al personale ferroviario viene corrisposto, a carico della « gestione dei mutui al personale » del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'interesse annuo del cinque per cento.

Alle spese del Fondo pensioni si provvede con le entrate dello stesso Fondo e con un contributo dello Stato.

Le spese, le entrate e il contributo di cui sopra sono evidenziati in apposito paragrafo del titolo « gestioni speciali ed autonome » del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 210.

(*Spese ed entrate del Fondo*)

Le spese a carico del Fondo pensioni sono costituite:

a) dalle pensioni da corrispondersi agli aventi diritto;

b) dalle indennità una tantum da corrispondersi in luogo di pensione e dai trattamenti similari;

c) dai contributi per l'assistenza sanitaria a favore dei pensionati, da corrispondersi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Le entrate del Fondo pensioni sono costituite:

a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti, previste dal successivo art. 211;

b) da un contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da stanziare nelle spese correnti del bilancio della stessa azienda, in ragione di cinque volte e mezzo l'ammontare delle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti;

c) dalle quote di trattamento liquidate a favore del Fondo pensioni dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara in applicazione della legge 27 luglio 1967, n. 658;

d) dagli interessi sul patrimonio di cui al precedente articolo e da ogni altro eventuale provento di competenza del Fondo pensioni.

Lo Stato partecipa alla copertura delle spese del Fondo pensioni indicate nel primo comma del presente articolo con un contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra le stesse spese e le entrate del Fondo. Tale contributo è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in apposito capitolo della gestione del Fondo pensioni; esso viene corrisposto all'Azienda suddetta in rate mensili.

Art. 211.

(*Ritenute a carico degli iscritti*)

Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute:

a) ordinaria del 6 per cento sull'80 per cento:

1) dello stipendio lordo comprensivo della tredicesima mensilità;

2) degli assegni utili a pensione;

3) delle competenze accessorie corrisposte ai dirigenti dei depositi del personale viaggiante e dei depositi locomotive, ai controllori viaggianti ed al personale dei treni, di macchina e navigante, commisurate per l'effetto al decimo dello stipendio.

In caso di riduzione dello stipendio, la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero.

b) straordinaria:

1) del decimo sull'80 per cento dello stipendio annuo assegnato all'atto dell'assunzione, pagabile in una sola volta ovvero in ventiquattro rate mensili consecutive senza interessi. Fatta eccezione per i dipendenti inquadrati in ruolo in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 747, detta ritenuta, nei confronti degli altri dipendenti che hanno compiuto trenta anni di età, viene aumentata di un centesimo per ogni anno compiuto oltre il trentesimo;

2) del quindicesimo di ogni aumento di stipendio o assegno utile a pensione, da ritenersi nel primo mese nel quale incomincia il godimento. In detto mese la ritenuta ordinaria continua ad essere commisurata alla precedente retribuzione.

TITOLO II

SERVIZI COMPUTABILI

Art. 212.

(*Servizi resi alle ferrovie dello Stato con iscrizione al Fondo pensioni*)

Tutti i servizi prestati alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con iscrizione al relativo Fondo pensioni si computano ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo medesimo, salve le disposizioni contenute nell'art. 216.

Il computo si effettua dalla data di iscrizione al Fondo pensioni fino alla data di cessazione del rapporto di impiego o di servizio, senza tener conto dei periodi trascorsi:

a) in aspettativa per motivi di carattere privato;

b) durante la detenzione per condanna penale;

c) in posizione di sospensione con cessazione completa dello stipendio;

d) in assenza giustificata con cessazione completa dello stipendio ai sensi dell'art. 87 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425.

In deroga a quanto disposto nel comma precedente, il periodo di sospensione è computabile nella misura massima di due anni:

a) d'ufficio, previo recupero delle corrispondenti ritenute ordinarie sullo stipendio e sugli assegni personali pensionabili da effettuare in una sola volta ovvero in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente, se la sospensione o l'assenza giustificata è seguita dalla riammissione in servizio;

b) su domanda del dipendente o dei suoi aventi causa, se durante la sospensione sia intervenuta la cessazione dal servizio o, rispettivamente, la morte del dipendente e sempreché siano versate al Fondo pensioni le ritenute di cui alla precedente lettera *a*).

Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego per condanna penale o per motivi disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con diritto allo stipendio ed agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione del rapporto di impiego a quella di riammissione in servizio.

Art. 213.

(*Servizi resi alle ferrovie dello Stato senza iscrizione al Fondo pensioni*)

I servizi non di ruolo prestati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, anteriormente all'iscrizione al Fondo pensioni, dai sussidiari sistemati in ruolo in base all'art. 20 del regio decreto legge 17 novembre 1938,

n. 1785, ovvero all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, e dai contrattisti inquadrati nei ruoli in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667, sono computabili d'ufficio ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti e con le modalità stabilite dalle rispettive norme di inquadramento.

Il servizio prestato dal 1° settembre 1954 al 13 aprile 1963 dal personale già a contratto tipo proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana o dagli enti dipendenti dai cessati governi coloniali, inquadrato nei ruoli delle ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione dell'art. 20 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, è computabile d'ufficio per intero e senza onere a carico del personale interessato, ai fini del trattamento di quiescenza sul Fondo predetto.

Art. 214.

(*Servizi resi ad enti diversi*)

Il servizio reso all'Ente nazionale per l'energia elettrica dal personale ferroviario che, all'atto del passaggio alle dipendenze di detto ente, ha optato per la conservazione dell'iscrizione al Fondo pensioni in base all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, è computabile ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo stesso.

Ai fini sopraindicati è, altresì, computabile il servizio prestato dal 26 ottobre 1954 alle dipendenze del Commissariato generale del Governo del territorio di Trieste dal personale che successivamente sia stato iscritto al Fondo pensioni.

Nei confronti del personale, proveniente dalle ferrovie Monza-Molteno-Oggiono, Siena-Buonconvento-Monte Antico, Poggibonsi-Colle Val d'Elsa, Santhià-Biella, Biella-Novara e Sondrio-Tirano, inquadrato nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione delle leggi 30 aprile 1959, n. 286, e 24 dicembre 1959, n. 1143, è computabile il servizio reso alle ferrovie di provenienza anteriormente alla iscrizione al Fondo pensioni a condizione che il servizio stesso risulti coperto da contribuzione assicurativa presso lo speciale Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 215.

(*Servizio di ruolo reso allo Stato ed altri servizi computabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato*)

Ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni sono computabili i servizi e i periodi di cui agli articoli 8, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38.

La valutazione si effettua secondo le norme concernenti il trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

Art. 216.

(*Servizi computabili a domanda*)

A favore dei dipendenti per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni sono computabili a domanda, in tutto o in parte, i servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in qualità di:

a) avventizio ordinario o straordinario;

b) sussidiario;

c) contrattista.

Se i servizi sopra menzionati sono stati resi con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applica l'art. 11; se i predetti servizi non sono coperti da contribuzione nella citata assicurazione generale, si applica l'art. 14, secondo e terzo comma.

I servizi resi in qualità di sussidiario o di contrattista sono computati a domanda limitatamente ai periodi non computabili d'ufficio in base all'art. 213, primo comma.

E' computabile a domanda, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della legge 26 febbraio 1969, n. 94, il servizio reso in qualità di assuntore anteriormente al 1° febbraio 1958.

Ai servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nei ruoli delle ferrovie dello Stato, sono estese le disposizioni contenute nello art. 15.

Restano ferme le disposizioni di cui al capo VII, sezione I, della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernenti il riscatto dei servizi non di ruolo prestati dal personale ferroviario con iscrizione alla gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara.

Per il dipendente iscritto al Fondo pensioni sono altresì valutabili a domanda i servizi e periodi indicati nella parte I, titolo II, capo II del presente testo unico, con le modalità e alle condizioni, ivi stabilite.

I servizi e periodi di cui al precedente comma, già computati o riscattati presso lo Stato, si riuniscono con il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni; in tal caso le ritenute, che siano ancora dovute per contributo di riscatto all'atto del passaggio alle ferrovie dello Stato, sono devolute al Fondo pensioni.

Art. 217.

(*Aumenti di valutazione del servizio ferroviario e di altri servizi*)

Il servizio ferroviario effettivamente prestato, coperto da iscrizione al Fondo pensioni o comunque computato ovvero riscattato ai fini del trattamento di quiescenza a carico del predetto Fondo, è valutato con l'aumento di un decimo o di un dodicesimo, secondo che esso sia stato reso con qualifiche per le quali il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio sia fissato, dall'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio, rispettivamente in cinquantotto e sessanta anni.

Gli aumenti per servizi speciali di cui alla parte I, titolo II, capo III del presente testo unico sono valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni solo se ineriscono a servizi computati o riscattati ai fini della predetta pensione ferroviaria.

Art. 218.

(*Disposizioni comuni*)

Le disposizioni degli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche per i servizi resi dal dipendente dell'amministrazione ferroviaria. Dell'aumento previsto dall'art. 217, primo comma, si tiene conto esclusivamente ai fini della determinazione del servizio utile.

Al trattamento di quiescenza disciplinato dalla presente parte sono estese le disposizioni generali di cui agli articoli 5, 6 e 7.

TITOLO III

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Art. 219.

(*Diritto al trattamento normale*)

Il dipendente collocato a riposo d'ufficio in base all'art. 165 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, ha diritto alla pensione normale qualunque sia l'anzianità di servizio maturata.

Nei confronti del dipendente, che sia già titolare di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato o del Fondo pensioni, i limiti di servizio di cui al quadro 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono sostituiti dal limite unico di servizio di anni quindici, sia agli effetti del collocamento a riposo d'ufficio sia agli effetti della liquidazione della pensione.

Nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego, il dipendente consegue il diritto alla pensione dopo aver maturato venti anni di servizio effettivo.

Alla dipendente dimissionaria che abbia contratto matrimonio spetta, ai fini del compimento dell'anzianità stabilita nel terzo comma, un aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni.

In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio, il diritto alla pensione si acquista al compimento del decimo anno di servizio effettivo.

Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto ad una indennità per una volta tanto purchè abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.

Art. 220.

(*Base pensionabile*)

Per determinare la misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni si considera, quale base pensionabile, l'ultimo stipendio integralmente percepito, aumentato degli assegni personali pensionabili nonché, ove spettanti, delle competenze accessorie sottoposte alla ritenuta ordinaria prevista nell'art. 211, calcolate con i criteri del successivo art. 221.

Degli assegni personali di cui al comma precedente non concorre a determinare la misura della base pensionabile il « compenso combattenti ». Detto compenso è liquidato in valore capitale, da determinare moltiplicando per quindici l'importo annuo del compenso stesso per le cessazioni dal servizio decorrenti dal 1° luglio 1973 e per dieci nei casi di cessazione dal servizio anteriori a tale data.

Art. 221.

(*Calcolo delle competenze accessorie*)

Le competenze accessorie sono commisurate alla decima parte dello stipendio, maggiorato degli eventuali assegni pensionabili, goduto dal dipendente al momento in cui è venuta a cessare la corresponsione in suo favore delle competenze stesse. Qualora siano intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività, si considerano i corrispondenti stipendi ed assegni pensionabili risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data della cessazione dal servizio.

Il predetto decimo va attribuito:

a) per intero, se il servizio per il quale il dipendente ha percepito le competenze accessorie, maggiorato degli aumenti di valutazione di cui all'art. 217, primo comma, ha durata uguale a 37 anni ovvero a quella del servizio utile per la pensione;

b) per una quota proporzionale alla durata del servizio valutabile per le predette competenze ed a quella del servizio utile ai fini di pensione, negli altri casi.

Ai predetti fini gli anni di servizio utile oltre il trentasettesimo si trascurano.

Art. 222.

(*Misura del trattamento normale*)

La pensione spettante con dieci anni di servizio effettivo è pari al 26 per cento della base pensionabile. Detta percentuale è aumentata di 2 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento.

La pensione spettante al personale di cui all'art. 219, primo comma, è calcolata con la percentuale della base pensionabile corrispondente all'anzianità di servizio utile maturata, se questa non è inferiore a quella assunta a limite di servizio per il collocamento a riposo d'ufficio nel quadro 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; negli altri casi, la pensione è liquidata su un'anzianità pari al predetto limite ed è sottoposta al'a ritenuta del 6 per cento a favore del Fondo pensioni per il tempo corrispondente alla differenza tra gli anni computati nella liquidazione della pensione e quelli complessivamente maturati dal dipendente.

La disposizione del comma precedente, con la sola sostituzione del limite di servizio in essa richiamato con quello di 15 anni stabilito dall'art. 219, secondo comma, si applica anche nei confronti del personale che sia già titolare di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato o del Fondo pensioni.

L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

Art. 223.

(*Dipendenti affetti da tubercolosi*)

Al dipendente provvisto di pensione di guerra per infermità tubercolare, che cessa dal servizio a causa di detta infermità, dichiarata contagiosa, si applicano le disposizioni dell'art. 48.

Art. 224.

(*Dipendenti da imprese appaltatrici di servizi*)

Per i dipendenti da imprese appaltatrici di servizi, inquadrati nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 6 della legge 29 aprile 1971, n. 880, si applica l'art. 10 della legge stessa.

Art. 225.

(*Diritto alla pensione privilegiata*)

Il personale che, per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, diviene invalido al servizio ferroviario ha diritto alla pensione privilegiata.

Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.

Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, al personale ferroviario si applicano le disposizioni degli articoli 73, 77 e 80, relative alla perdita dell'organo superstite, alle malattie tropicali e al servizio di guerra.

Art. 226.

(*Misura della pensione privilegiata*)

Salvo quanto disposto nel successivo art. 227, la pensione privilegiata è liquidata aggiungendo al trattamento continuativo di quiescenza, spettante in rapporto alla durata del servizio utile maturato, un supplemento corrispondente alla differenza fra il trattamento continuativo predetto e quello calcolato su 30 anni di servizio utile o, se più favorevole, sul numero di anni di servizio utile maturato, aumentato di 12.

Agli effetti del comma precedente, per trattamento continuativo di quiescenza si intende la pensione normale calcolata in base agli anni di servizio utile maturati, se questi sono superiori a 10, ovvero ad un'anzianità di servizio virtuale pari a 10 anni.

Il supplemento previsto nel primo comma è attribuito in misura proporzionale al grado di riduzione della capacità lavorativa e, nel caso di concorso con una rendita di infortunio spettante per lesioni o malattie professionali che abbiano determinato, come causa o concausa, la cessazione dal servizio, per la parte eventualmente eccedente l'importo di detta rendita.

Nei casi di cecità o di perdita totale di due arti, causate da fatti di servizio, la pensione privilegiata è liquidata nella misura massima prevista dal primo comma dell'art. 222.

Art. 227.

(*Trattamento di confronto - Aggravamento*)

In luogo del trattamento comprensivo della pensione privilegiata liquidata in applicazione dell'articolo precedente e della rendita spettante in base alle norme sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, è attribuita, se più favorevole, la sola pensione liquidata in base agli anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino alla data del collocamento a riposo d'ufficio secondo l'ordinamento vigente all'atto della cessazione dal servizio.

Il trattamento privilegiato più favorevole risultante dall'applicazione del precedente comma è attribuito in via definitiva, salvo quanto disposto dal successivo comma.

In caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni dipendenti da fatti di servizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 70.

Art. 228.

(*Casi particolari*)

In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di pensione privilegiata che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di guerra.

Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione privilegiata diretta o di riversibilità possono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 79.

Art. 229.

(*Diritto al trattamento di riversibilità*)

In caso di morte in servizio dell'iscritto che abbia maturato 10 anni di servizio effettivo ovvero in caso di morte del pensionato, hanno diritto alla pensione di riversibilità il coniuge superstite, i figli e gli affiliati, i genitori ed i collaterali, secondo le norme stabilite dagli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87.

In caso di morte in servizio dell'iscritto che non abbia maturato l'anzianità di cui sopra, ma che abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo, la vedova e gli orfani minorenni, di cui ai citati articoli 81 e 82, hanno diritto ad una indennità per una volta tanto.

Art. 230.

(*Misura della pensione di riversibilità*)

La pensione di riversibilità è pari alle seguenti aliquote della pensione di cui era titolare il dante causa ovvero, se questi è deceduto in servizio, della pensione che gli sarebbe spettata alla data della morte:

a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;

b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: 40 per cento per un avente titolo; 50 per cento fino a tre aventi titolo; 60 per cento per quattro o più aventi titolo;

c) coniuge superstite con orfani, avuti dal matrimonio con il dante causa: con uno o due, 65 per cento; con tre, 70 per cento; con quattro o più, 75 per cento. La quota di pensione, corrispondente alla differenza tra l'aliquota determinata in rapporto al numero degli orfani compartecipi e quella indicata alla lettera *a*), spettante al coniuge superstite, viene divisa in parti uguali tra gli orfani quando alcuno di essi viva separato ovvero sia maggiorenne;

d) coniuge superstite con o senza orfani avuti dal matrimonio con il dante causa, in concorso con figli di precedente matrimonio del dante causa: 50 per cento al coniuge con o senza figli propri e 25 per cento ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.

La pensione assegnata al coniuge superstite con figli propri si considera liquidata, agli effetti della ripartizione, nella percentuale che spetterebbe, ai sensi della precedente lettera *c*), al nucleo familiare del coniuge stesso, se con esso non concorressèro orfani di precedente matrimonio del dante causa. Nel caso in cui il coniuge superstite viva separato da alcuno dei figli propri compartecipi ovvero uno di questi sia maggiorenne, al coniuge spettano, in relazione alla composizione del proprio nucleo familiare, i 50 sessantacinquesimi, i 50 settantesimi o i 50 settantacinquesimi della pensione assegnata, mentre agli orfani è attribuita, per quote uguali, la parte restante.

In ogni caso le aliquote spettanti agli orfani minori del coniuge superstite, che con lui convivono, vanno attribuite a quest'ultimo.

Qualora venga a cessare la pensione al coniuge superstite o ai figli, le rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti. La stessa disposizione si applica per la pensione dei collaterali.

Nel caso di separazione personale, di cui all'art. 81, commi quarto e sesto, la misura dell'assegno alimentare che spetti al coniuge superstite è stabilita secondo la disposizione dell'art. 88, penultimo comma.

Art. 231.

(*Misura dell'indennità una tantum*
Criteri di ripartizione)

L'indennità per una volta tanto a titolo di riversibilità è pari a tanti dodicesimi della base pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile maturati dal dante causa.

La predetta indennità è assegnata in misura intera alla vedova sola o che conviva con figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e sempre che non concorrano figli di precedente matrimonio dell'iscritto medesimo.

Quando la vedova viva separata da alcuno o da tutti i figli, avuti dal matrimonio con il dante causa, l'indennità viene ripartita nel modo seguente:

a) 50 sessantacinquesimi alla vedova e 15 sessantacinquesimi ai figli, se questi sono in numero non superiore a due;

b) 50 settantesimi alla vedova e 20 settantesimi ai figli, se questi sono in numero di tre;

c) 50 settantacinquesimi alla vedova e 25 settantacinquesimi ai figli, se questi sono in numero non inferiore a quattro.

Qualora concorrano la vedova con o senza figli avuti dal matrimonio con il dante causa e figli di precedente matrimonio di quest'ultimo, l'indennità spetta per due terzi alla vedova con o senza figli propri compartecipi e per un terzo ai figli di precedente matrimonio del dante causa, qualunque sia il loro numero.

La ripartizione della quota di due terzi tra vedova e figli compartecipi va effettuata nel caso previsto dal terzo comma del presente articolo, applicando le aliquote in esso stabilite in rapporto al numero dei figli compartecipi.

L'indennità spetta per intero ai figli, se la vedova non vi ha diritto.

L'indennità ovvero la quota di essa spettante ai figli va divisa in parti uguali fra loro.

In ogni caso, le aliquote dell'indennità inerenti ai figli avuti dal matrimonio con il dante causa, conviventi con la vedova, sono corrisposte a quest'ultima.

Art. 232.

(*Pensione privilegiata di riversibilità -*
Morte del dipendente in attività di servizio)

Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti indicati nell'art. 229 la pensione privilegiata di riversibilità.

La suddetta pensione si calcola applicando le percentuali di riversibilità di cui all'art. 230 agli importi del trattamento continuativo di quiescenza e del sup-

plemento previsti dall'art. 226, primo comma, separatamente considerati. Se alcuno degli aventi titolo alla riversibilità ha diritto ad una rendita di infortunio, questa va detratta dall'importo de' supplemento a lui spettante.

In luogo del trattamento, comprensivo della pensione di riversibilità privilegiata risultante dall'applicazione del comma precedente e dell'eventuale rendita di infortunio, va assegnata, se più favorevole, la pensione di riversibilità liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 230 alla pensione che sarebbe spettata al dipendente in base all'art. 227.

Art. 233.

(*Pensione privilegiata di riversibilità Morte del pensionato*)

La disposizione contenuta nell'articolo precedente si applica anche in caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, quando la morte si sia verificata in conseguenza della medesima infermità o lesione che aveva dato diritto a tale trattamento.

In caso di morte del titolare del trattamento privilegiato diretto, che sia dovuta ad altre cause, il trattamento privilegiato di riversibilità spettante ai familiari di cui all'art. 229 è liquidato applicando le percentuali stabilite dall'art. 230, al trattamento privilegiato diretto in godimento.

Ai soli effetti indicati nel comma precedente, anche il dante causa che sia titolare del trattamento previsto dall'art. 226 si considera, alla data della morte, in godimento del trattamento costituito dalla sola pensione, liquidata con il criterio stabilito dall'art. 227

Art. 234.

(*Scomparsa e irreperibilità*)

Nei casi di scomparsa e di irreperibilità dell'iscritto, i familiari aventi diritto alla pensione di riversibilità conseguono il relativo trattamento alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 91.

Art. 235.

(*Pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale « equo trattamento »*)

Ai congiunti degli aventi diritto alla pensione sul Fondo speciale « equo trattamento » a carico dell'esercizio ferroviario istituito con regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, sono estese le disposizioni contenute negli articoli da 229 a 234.

Agli effetti della determinazione della pensione di riversibilità, si applicano le norme di cui al citato regio decreto, relative alla decurtazione dell'assegno liquidato dal Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 236.

(*Assegni accessori*)

In aggiunta alla pensione, spettano, nella misura ed alle condizioni stabilite negli articoli 94, 96, 97, 98 e 99 del presente testo unico, la tredicesima mensilità, l'assegno di caroviveri, le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale.

L'indennità integrativa speciale è dovuta anche al coniuge superstite, titolare di assegno alimentare, nella percentuale stabilita per la determinazione della misura dell'assegno stesso.

Ai titolari di pensione privilegiata, oltre agli assegni accessori previsti nel primo comma, competono, alle condizioni e con le modalità stabilite dagli articoli 100 e seguenti, l'assegno di superinvalidità, l'assegno complementare, l'assegno di previdenza, gli aumenti di integrazione, l'indennità di assistenza e di accompagnamento, l'assegno di cura, l'assegno per cumulo di infermità, l'assegno speciale annuo e l'indennità speciale annua.

Art. 237.

(*Riunione di servizi*)

Nel caso in cui il dipendente abbia prestato servizi per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato o del Fondo pensioni, i vari periodi possono essere riuniti ai fini di un unico trattamento secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio.

Il trattamento di quiescenza sulla totalità dei servizi farà carico al Fondo pensioni se la cessazione definitiva dal servizio abbia luogo presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 238.

(*Casi particolari di riunione di servizi*)

Il dipendente dell'amministrazione ferroviaria passato, anteriormente al 15 novembre 1949, ad altra amministrazione statale con diritto a rimanere iscritto al Fondo pensioni consegue un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati. Tale trattamento, e quello di riversibilità, sono liquidati con le norme della presente parte del testo unico e ripartiti tra il Fondo pensioni e lo Stato in proporzione della durata dei servizi computabili rispettivamente resi dal dipendente.

Agli effetti del riparto, il computo si effettua a mese intero, trascurando le frazioni di mese.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale ferroviario transitato in base al regio decreto legge 4 agosto 1924, n. 1262, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, al Ministero dei lavori pubblici, per il servizio delle nuove

costruzioni ferroviarie, e successivamente passato ad altra amministrazione statale. In tal caso, il servizio reso alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici si considera prestato, ai fini del riparto del trattamento di quiescenza, alle ferrovie dello Stato.

Art. 239.

(*Ricongiunzione di servizi resi alle ferrovie dello Stato e ad enti pubblici*)

La ricongiunzione dei servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e ad enti pubblici è disciplinata dalle disposizioni della parte I, titolo VII, del presente testo unico.

Agli effetti della ricongiunzione, il servizio ferroviario è equiparato al servizio statale.

Art. 240.

(*Disposizioni comuni*)

In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che abbia conseguito il trattamento di quiescenza per il servizio reso in precedenza ne perde il godimento ed è tenuto alla rifusione prevista dall'art. 117.

Ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, si applicano le disposizioni comuni di cui all'art. 118.

Art. 241.

(*Posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.*)

Le norme sulla posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui agli articoli da 124 a 127, sono applicabili anche al personale delle ferrovie dello Stato.

Per gli effetti previsti dall'art. 126, l'assegno vitalizio di diritto a carico dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato è equiparato all'assegno vitalizio di diritto a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti statali.

Art. 242.

(*Cumulo di pensioni e stipendi*)

Le disposizioni della parte I, titolo IX, del presente testo unico, concernenti il cumulo di pensioni e stipendi, si applicano anche al personale ferroviario quando uno di tali trattamenti sia a carico del Fondo pensioni ovvero del bilancio dell'amministrazione ferroviaria.

Art. 243.

(*Ritenute*)

Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza non siano state operate le ritenute in favore del Fondo pensioni, il relativo importo è trattenuto sull'indennità per una volta tanto in unica soluzione e sulla pensione mediante ritenute mensili in misura non superiore al quinto della pensione stessa.

Al trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 141, ultimo comma, e 143, in materia di ritenute per assistenza sanitaria ed imposte erariali, di sequestro, pignoramento e cessione della pensione, di recupero di crediti e di prescrizione delle rate di pensione.

TITOLO IV
PROCEDIMENTO

Art. 244.

(*Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi*)

Il dipendente con diritto all'iscrizione al Fondo pensioni, all'atto dell'assunzione in servizio, è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo resi in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare, o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.

Salvo quanto disposto nel comma seguente si osservano gli articoli 145, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 146, 147, 149, 150, 151, 152 e 153.

La ritenuta per contributo di riscatto, in caso di pagamento rateale, ha inizio dal secondo mese successivo a quello in cui il provvedimento di riscatto dei servizi o di liquidazione della pensione è comunicato all'interessato.

Art. 245.

(*Liquidazione del trattamento di quiescenza normale*)

In tutti i casi di cessazione dal servizio, la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto è devoluta al capo della divisione cui, in base all'ordinamento vigente, è affidato, nell'ambito del servizio del personale ed in sede centrale, il servizio delle pensioni.

Lo stesso organo provvede a liquidare il trattamento normale di riversibilità in caso di morte del dipendente durante l'attività di servizio.

Quando spetta la pensione e non è possibile liquidarla tempestivamente, possono essere disposte, in relazione ai servizi utili accertati, anticipazioni mensili sulla pensione, da recuperare in sede di liquidazione definitiva.

La direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta normale provvede a liquidare la pensione di riversibilità in caso di morte del pensionato.

Per la liquidazione dei trattamenti contemplati nei commi primo, secondo e quarto del presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni con-

tenute nella parte II, titolo II, capo I del presente testo unico, fatta eccezione per gli articoli 154, 155 primo, terzo ed ultimo comma, 161 e 162.

I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo sono definitivi.

Art. 246.

(Trattamento privilegiato diretto - Iniziativa - Competenza)

Il trattamento privilegiato diretto è liquidato d'ufficio in caso di dispensa dal servizio ferroviario per inidoneità fisica, riconosciuta dipendente da fatti di servizio.

In ogni altro caso, tale trattamento è liquidato a domanda degli interessati.

La domanda di trattamento privilegiato diretto deve contenere l'indicazione delle infermità o lesioni per le quali il trattamento è richiesto e la specificazione dei fatti di servizio che le determinarono. L'interessato può allegare alla domanda tutta la documentazione che ritiene utile.

La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata al servizio centrale o al compartimento presso il quale è stato prestato l'ultimo servizio.

La domanda non è ammessa se il dipendente:

a) ha lasciato decorrere il termine di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio o di dieci anni da tale data in caso di parkinsonismo, senza chiedere l'accertamento della dipendenza da fatti di servizio delle infermità o lesioni denunciate;

b) non ha richiesto, ove ne ricorra il caso, la visita per la revisione del trattamento di quiescenza ai fini del riconoscimento della causa di servizio, nel termine e con le modalità stabilite dall'art. 164 dello stato giuridico per il personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425;

c) è stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica, non riconosciuta dipendente da fatti di servizio anche a seguito della visita di revisione;

d) non si è sottoposto, senza giustificato motivo, agli accertamenti sanitari entro il termine di un anno dall'invito.

Nei casi previsti dal comma precedente, la domanda è respinta con provvedimento definitivo del direttore del servizio centrale o del compartimento competente.

In tutti gli altri casi il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento privilegiato diretto è adottato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, emesso previo parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. Il Ministro, qualora non condivida il parere del consiglio di amministrazione, fa risultare nel decreto i motivi del dissenso.

Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento relativo al trattamento privilegiato diretto e sempre che spetti la pensione normale sono corrisposte, in relazione ai servizi utili accertati, anticipazioni mensili sulla pensione normale stessa da recuperare in sede di liquidazione del trattamento definitivamente spettante.

Art. 247.

(Trattamento privilegiato diretto - Istruttoria)

L'ufficio al quale è stata presentata la domanda di trattamento privilegiato diretto procede all'accertamento dei fatti ed acquisisce il parere dell'ispettorato sanitario, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

All'ispettorato sanitario deve essere trasmesso un rapporto informativo sui fatti accertati, redatto dal capo dell'ufficio, unitamente alla relativa documentazione amministrativa e sanitaria.

Gli accertamenti sanitari sono eseguiti dall'ispettorato sanitario con l'osservanza delle norme dettate dagli articoli 172, 173 e 174.

All'ispettorato sanitario compete esprimere il proprio parere sulla dipendenza da fatti di servizio delle infermità e delle lesioni denunciate, sull'ascrivibilità di esse per assimilazione alle tabelle applicabili e sulle conseguenze che ne derivino relativamente alla capacità lavorativa del dipendente.

Ricevuto il verbale contenente il parere dell'organo sanitario, l'ufficio competente cura la trasmissione degli atti, per il tramite del servizio del personale, al consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato per il prescritto parere.

Art. 248.

(Trattamento di riversibilità - Morte in servizio del dipendente)

La pensione privilegiata di riversibilità è liquidata di ufficio a favore della vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto per causa violenta nell'adempimento degli obblighi di servizio.

Salvo quanto disposto dal comma precedente, in caso di morte del dipendente in attività di servizio lo avente causa che ritenga la morte dovuta al servizio stesso deve presentare, per conseguire la pensione privilegiata di riversibilità, motivata domanda al servizio centrale o al compartimento presso il quale il dante causa prestava servizio.

La domanda, prodotta oltre il termine di cinque anni dalla data della morte del dipendente, non è ammissibile; essa è respinta con provvedimento definitivo del direttore del servizio o del compartimento competente.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il dipendente avesse già chiesto l'accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni contratte.

Salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, alla liquidazione o al diniego della pensione privilegiata di riversibilità si provvede con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, adottato previo parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in base al giudizio medico, quando sia ritenuto necessario, dell'ispettorato sanitario competente, sulla relazione causale tra l'infermità o la lesione da cui è derivata la morte del dipendente e i fatti denunciati.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 246, ultimo comma, e 247.

Art. 249.

(*Trattamento di riversibilità - Morte dell'iscritto in quiescenza*)

In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, la pensione privilegiata di riversibilità è liquidata su domanda degli aventi diritto con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Nel caso previsto dal comma precedente, se l'avente causa ritiene che la morte sia dovuta all'infermità o alla lesione per la quale era stato attribuito il trattamento privilegiato diretto, il Ministro competente provvede sulla domanda con proprio decreto dopo che sulla domanda stessa si è pronunciato l'ispettorato sanitario ed ha espresso parere il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

In caso di morte dell'iscritto, verificatasi dopo la cessazione dal servizio, l'avente causa che ritenga di aver titolo alla pensione privilegiata deve presentare domanda al servizio centrale o al compartimento, presso il quale l'iscritto prestò l'ultimo servizio. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'art. 247.

La domanda di cui al comma precedente è dichiarata inammissibile con provvedimento definitivo del direttore del servizio o del compartimento competente se è presentata oltre il termine perentorio di due anni dalla morte del dante causa ovvero se, pur essendo stata prodotta entro il termine predetto, il dante causa sia incorso nelle decadenze stabilite dall'art. 246, quinto comma, lettere *a*), *b*).

Art. 250.

(*Disposizioni comuni*)

Salvo quanto disposto nei commi successivi, al trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni ed ai relativi assegni accessori si applicano le disposizioni comuni contenute nella parte II, titolo II, capo III del presente testo unico.

Il provvedimento relativo al trattamento di quiescenza può essere comunicato all'interessato, oltre che nei modi stabiliti dall'art. 193, anche per il tramite dell'amministrazione ferroviaria.

Gli accertamenti sanitari, relativamente agli aventi causa del dipendente deceduto in attività di servizio, sono effettuati dall'ispettorato sanitario nella cui circoscrizione il richiedente la pensione ha la residenza.

Art. 251.

(*Pagamento delle pensioni - Revoca e modifica del provvedimento*)

Le disposizioni di cui ai titoli III e IV della parte II del presente testo unico si applicano, rispettivamente, al pagamento delle pensioni ferroviarie nonché alla revoca e alla modifica dei provvedimenti relativi a dette pensioni.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 252.

(*Data di entrata in vigore*)

Il presente testo unico entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo quanto disposto nello articolo seguente.

Art. 253.

(*Norme sulla competenza degli uffici periferici*)

Le disposizioni dell'art. 154, relative alla competenza degli uffici periferici a provvedere al collocamento a riposo del personale per raggiungimento del limite di età e a liquidare il trattamento normale diretto nonchè le altre disposizioni che attribuiscono agli stessi uffici la competenza ad adottare provvedimenti definitivi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Si applicano a decorrere dalla stessa data le disposizioni della parte terza che stabiliscono nuove competenze ad adottare provvedimenti definitivi nei confronti del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 254.

(*Norme abrogate*)

Sono abrogati il regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, il regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè tutte le altre norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla data del 21 dicembre 1973, salve le disposizioni richiamate dal presente testo unico.

Qualora nelle leggi o nei regolamenti sia fatto richiamo alle norme abrogate ai sensi del comma precedente, si intendono richiamate le corrispondenti norme del presente testo unico.

Sono, inoltre, abrogati l'art. 9, quinto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e le altre norme che, per i dipendenti civili non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, prevedono la perdita del diritto al trattamento di cessazione dal servizio nei casi di licenziamento per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie.

Art. 255.

(Norme sul controllo e sull'impugnabilità dei provvedimenti in materia di riscatto)

Le norme che regolano il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti relativi al riscatto di servizi ai fini di quiescenza nonchè le norme che regolano l'impugnabilità di tali provvedimenti sono applicabili anche per quanto concerne i provvedimenti di cui all'art. 149.

Art. 256.

(Casi in corso di trattazione)

Ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data di entrata in vigore del presente testo unico si applicano le disposizioni del testo unico stesso, anche per gli effetti anteriori alla data predetta.

Tuttavia le disposizioni del testo unico non possono essere applicate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1958, data da cui ebbe effetto la legge 15 febbraio 1958, n. 46, nei casi in cui il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, sia stato introdotto da tale legge.

La base pensionabile non può essere determinata in misura diversa da quella prevista dalle norme che erano applicabili alla data in cui la base stessa deve essere riferita.

Per quanto concerne gli assegni accessori del trattamento di quiescenza e gli aumenti della pensione relativi alle indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo non possono essere fissate decorrenza e misura diverse da quelle stabilite dalle disposizioni che erano applicabili nei periodi relativamente ai quali detti assegni e aumenti spettano.

Art. 257.

(Domande presentate dopo l'entrata in vigore del testo unico)

L'art. 256 si osserva anche nei casi di domande di trattamento di quiescenza presentate dopo l'entrata in vigore del presente testo unico da dipendenti cessati dal servizio anteriormente a tale data o dai loro aventi causa, nei confronti dei quali non sia stato già emesso provvedimento ai fini di detto trattamento.

Art. 258.

(Applicabilità a domanda di norme del testo unico)

I dipendenti cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico o i loro aventi causa hanno diritto, a domanda, all'applicazione nei propri confronti delle seguenti norme:

a) art. 11, relativamente ai servizi che, ai sensi delle precedenti disposizioni, non erano riscattabili nè altrimenti computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale;

b) art. 12, relativamente alla computabilità dei servizi non di ruolo resi alle dipendenze delle assemblee legislative ovvero degli enti e degli istituti di cui allo stesso articolo e relativamente alla computabilità dei servizi di ruolo da parte dei dipendenti collocati a riposo per causa diversa dal raggiungimento del limite di età;

c) art. 13, relativamente alla riscattabilità dei periodi di iscrizione agli albi professionali e dei periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione;

d) art. 14, per quanto concerne la riscattabilità del servizio prestato, rispettivamente, in qualità di incaricato tecnico, di amanuense di cancelleria e di amanuense ipotecario;

e) art. 42, secondo comma, relativamente all'anzianità minima di venti anni di servizio effettivo stabilita per l'acquisto del diritto alla pensione normale da parte del dipendente civile dimissionario;

f) art. 81, terzo comma, sul diritto alla pensione di riversibilità in favore della vedova del pensionato;

g) articoli 82 e 84, per la parte in cui, ai fini del diritto alla pensione di riversibilità in favore degli orfani maggiorenni e dei collaterali del dipendente statale o del pensionato, è prevista l'età sessagenaria quale condizione alternativa di quella dell'inabilità a proficuo lavoro;

h) art. 219, terzo comma, relativamente all'anzianità di servizio di venti anni stabilita per l'acquisto del diritto a pensione da parte del personale ferroviario nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego;

i) art. 226, secondo comma, relativamente alla misura del trattamento continuativo di quiescenza diretto, concorrente a determinare la pensione privilegiata ferroviaria;

l) art. 233, relativamente al criterio di determinazione della pensione privilegiata diretta ai soli fini della riversibilità.

Se la domanda di cui al comma precedente è presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le norme suindicate sono ap-

plicabili con effetto dalla data predetta; negli altri casi sono applicabili con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico, che abbia da far valere servizi o periodi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) o *d*), può presentare la domanda nel termine perentorio di due anni dalla data predetta, qualora tale termine sia più favorevole di quelli previsti dall'art. 147, primo e secondo comma. In caso di decesso il diritto può essere esercitato dagli aventi causa nel termine stabilito dal terzo comma del citato articolo.

Per i casi in corso di trattazione, di cui all'art. 256, le disposizioni richiamate nelle lettere da *e*) a *l*) sono applicabili d'ufficio, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Nei casi di domande di trattamento di quiescenza, di cui all'art. 257, le disposizioni richiamate nelle lettere da *e*) a *l*) sono applicabili anche senza espressa richiesta dell'interessato. Se la domanda di trattamento di quiescenza è presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le citate disposizioni sono applicabili con effetto da tale data; negli altri casi sono applicabili con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 259.

(*Revisione di provvedimenti*)

Nel caso in cui le norme del presente testo unico, non indicate dall'art. 258, risultino più favorevoli delle norme anteriori, l'interessato nei cui confronti sia stato già emesso provvedimento definitivo può chiederne la revisione entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, con effetto dalla data stessa.

La domanda di revisione deve essere motivata, a pena di inammissibilità.

Art. 260.

(*Riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali*)

Il dipendente cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, che, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 258, primo comma, chieda il riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali ovvero dei periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione, è tenuto al pagamento del contributo di riscatto commisurato al 18 per cento dello stipendio spettante, alla data di presentazione della domanda, al personale in attività di servizio che abbia qualifica o grado pari a quello rivestito dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 261.

(*Riscatto di servizi resi ad enti diversi*)

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico può chiedere, entro il termine perentorio di un anno dalla data predetta, il riscatto totale o parziale dei servizi di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative ovvero degli enti o degli istituti di cui all'art. 12, verso pagamento di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione ai periodi riscattati. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima paga o retribuzione.

Nei casi di riscatto effettuato ai sensi del comma precedente non si applicano l'art. 6, primo comma, e l'art. 12, secondo comma.

Art. 262.

(*Pensioni a onere ripartito*)

Per i dipendenti statali che alla data di entrata in vigore del presente testo unico siano già transitati ad altro ente di cui agli articoli 113 e 116, si applicano le norme vigenti alla data suddetta in materia di pensioni a onere ripartito, anche se non siano stati ancora emessi provvedimenti definitivi.

La disposizione del comma precedente si osserva anche nei casi di passaggio al servizio dello Stato di personale proveniente da altro ente di cui agli articoli sopra citati.

Il termine di decadenza stabilito dall'art. 151, comma terzo, è riaperto, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, nei riguardi del personale che non sia cessato definitivamente dal servizio anteriormente a tale data.

Art. 263.

(*Pensione dell'I.N.P.S.*)

Nel caso in cui il dipendente acquisti il diritto alla pensione normale per effetto delle disposizioni richiamate dall'art. 258, comma primo, lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato subentrano nei diritti dell'interessato alla pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, già liquidata ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora non sia stata ancora liquidata la pensione a carico dell'Istituto suddetto, si applica l'art. 127.

Il primo comma dell'art. 41 non si osserva per i dipendenti statali che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, abbiano già ottenuto o chiesto il riscatto di servizi non di ruolo con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Art. 264.

(*Assegno personale per titolari di pensione di riversibilità*)

Nel caso in cui le pensioni spettanti, secondo le norme anteriori alla data di entrata in vigore del presente testo unico, al coniuge e agli orfani del dipendente o del pensionato siano di importo superiore alla quota loro dovuta ai sensi delle norme del testo unico stesso, la differenza è conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile in occasione di successivi aumenti della misura delle pensioni.

Art. 265.

(*Benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95*)

Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, non siano stati ancora attribuiti i benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95, a favore degli invalidi per servizio e dei loro congiunti, si osservano le disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge stessa.

Art. 266.

(*Personale del Ministero della difesa*)

Nei confronti degli impiegati e degli operai non di ruolo del Ministero della difesa che, nel periodo 1° gennaio 1950-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione, si osservano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 214.

Art. 267.

(*Incaricati tecnici*)

Nei confronti degli incaricati tecnici che, ai sensi del primo comma dell'art. 258, chiedano l'applicazione dell'art. 14, lettera *d*), il contributo di riscatto è commisurato all'80 per cento dello stipendio previsto, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, per la qualifica iniziale del ruolo di appartenenza, se la domanda è presentata entro il termine perentorio di un anno dalla data predetta.

Art. 268.

(*Operai dei monopoli di Stato*)

Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 1971, n. 1024, hanno diritto di riscattare i servizi di cui alla legge medesima, secondo le norme in essa contenute, salva l'applicazione delle norme del presente testo unico, se più favorevoli.

Art. 269.

(*Personale scolastico dell'ex comune di Fiume*)

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti al regolamento di pensione dell'ex comune di Fiume hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione loro spettante in base alle norme del regolamento comunale già in vigore. La pensione è a totale carico dello Stato.

Art. 270.

(*Personale addetto alla tenuta di Racconigi*)

Al personale addetto alla tenuta demaniale di Racconigi è riconosciuto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il servizio di cui alla legge 3 novembre 1971, n. 1068, secondo le norme contenute nella legge stessa.

Art. 271.

(*Matrimoni anteriori al 24 febbraio 1958*)

Ai fini del diritto alla pensione vedovile spettante ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente testo unico, la norma contenuta nell'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264, relativa ai matrimoni anteriori alla pubblicazione della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ha effetto dal 1° gennaio 1958.

Art. 272.

(*Orfani di dipendente o di pensionato deceduto anteriormente al 1° gennaio 1958*)

E' riconosciuto diritto a pensione agli orfani maggiorenni del dipendente o del pensionato deceduto anteriormente al 1° gennaio 1958, che siano stati conviventi a carico dello stesso all'atto del suo decesso e che alla data suddetta fossero inabili al lavoro proficuo e nullatenenti, anche se le condizioni di inabilità al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte del dipendente o del pensionato.

La pensione spettante in applicazione del comma precedente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 273.

(*Ciechi titolari di pensione di riversibilità*)

I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di riversibilità per essere stati collocati al lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di enti pub-

blici, di aziende di Stato e di privati o per avere intrapreso un lavoro autonomo possono optare, entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa, per la pensione di riversibilità di cui già godevano.

I ciechi di cui al comma precedente che hanno già cessato dall'attività lavorativa alla data dell'entrata in vigore del presente testo unico possono esercitare la facoltà di opzione entro un anno dalla stessa data.

Art. 274.

(*Procedimenti amministrativi in corso*)

Per i procedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza, in corso alla data del 1° gennaio 1976, l'ufficio competente secondo le norme anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui è investito.

Tutti gli atti del procedimento, compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, restano validi ad ogni effetto.

I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi sino alla data di entrata in vigore del presente testo unico, in conseguenza dei quali abbia già avuto inizio il pagamento rateale del contributo a carico dell'interessato o siano stati già regolati i rapporti tra lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, hanno integrale esecuzione secondo le norme anteriori alla data suddetta.

Art. 275.

(*Regolamento*)

Rimangono in vigore le norme regolamentari compatibili con le disposizioni del presente testo unico sino a quando non sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, il nuovo regolamento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

TABELLA N. 1

PERCENTUALI DI AUMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI DEGLI UFFICIALI CESSATI DAL SERVIZIO PERMANENTE

A. Ufficiali che transitano per la posizione ausiliaria

Limite di età 45 anni: 2,80 % della base pensionabile
» 46 » 2,60 % »
» 47 » 2,40 % »
» 48 » 2,25 % »
» 49 » 2,15 % »
» 50 » 2,00 % »
» 51 » 1,90 % »

B. Ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria

Limite di età 45 anni: 7,20 % della base pensionabile
» 46 » 6,00 % »
» 47 » 5,15 % »
» 48 » 4,50 % »
» 49 » 4,00 % »
» 50 » 3,60 % »
» 51 » 3,30 % »
» 52 » 3,00 % »
» 53 » 2,80 % »
» 54 » 2,60 % »
» 55 » 2,40 % »
» 56 » 2,25 % »
» 57 » 2,15 % »
» 58 » 2,00 % »
» 59 » 1,90 % »

TABELLA N. 2

PENSIONI NORMALI DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA DELLE CATEGORIE IN CONGEDO

1. *Caporali e soldati dell'Esercito*

Gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile oltre il 20°	Massimo a 35 anni di servizio utile
Caporal maggiore e caporale .	164.300	2.806	206.400
Soldato	140.800	2.806	182.900

2. *Sottocapi e comuni della Marina e avieri dell'Aeronautica*

Gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile oltre il 20°	Massimo a 32 anni di servizio utile
Sottocapo del C.E.M.M., primo aviere e aviere scelto	164.300	3.508	206.400
Comune di 1ª, 2ª e 3ª classe del C.E.M.M., aviere	140.800	3.508	182.900

3. *Allievi carabinieri, allievi guardie di finanza, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia delle carceri e allievi guardie forestali*

Gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile oltre il 20°	Massimo a 30 anni di servizio utile
Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale	154.800	4.240	197.200

TABELLA N. 3

PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE TABELLARI

Grado	1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.	4ª Cat.	5ª Cat.	6ª Cat.	7ª Cat.	8ª Cat.
Caporal maggiore e caporale, sottocapo e comune di I classe del C.E.M.M., primo aviere e aviere scelto	344.000	309.600	275.200	240.800	206.400	172.000	137.600	103.200
Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale	328.700	295.800	263.000	230.100	197.200	164.400	131.500	98.600
Soldato, comune di II classe del C.E.M.M., aviere	304.900	274.400	243.900	213.400	182.900	152.500	122.000	91.500

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(4651053/1) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.

(c. m. 411200741200)

L. 400